

## **PROPOSTE DI MODIFICA DELLA VERSIONE 5.1 DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA**

### **Elenco richieste di emendamenti ex art. 11-b 2018**

#### **BOZZA**

#### **SOMMARIO**

1.	Type of amendments Reg. UE 1305/2013	3
2.	Amendment modifying information provided in the PA	3
3.	Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article):	3
4.	Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)	3
5.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del paragrafo 4.1.6. Indicatori comuni di contesto	4
6.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento del paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali"	4
7.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione"	8
8.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Strategia aree interne - paragrafo 8.1 – integrazione del sottoparagrafo ab) "Selezione degli interventi (Articolo 49 del reg. (UE) n.1305/2013)" integrazione lettera ad) "Partecipazione alla 'Strategia aree interne' prevista dall'Accordo di Partenariato"	8
9.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Introduzione dei Distretti rurali nel PSR – modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 5.2, 8.1, 8.2.4.3.3.7 e 8.2.4.3.7.7."	10
10.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Misura 1 (paragrafo 8.2.1): integrazione scheda sottomisura 1.3 per inserimento aliquota di sostegno per piccole e medie imprese delle zone rurali	16
11.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda di misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" (paragrafo 8.2.2) e inserimento Costi Standard	17
12.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 3.1 (paragrafo 8.2.3)	19
13.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Sottomisura 4.1 - inserimento dei Costi Standard per i nuovi impianti arborei	19
14.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica" – integrazioni al paragrafo 8.2.4.3.9.1. "Descrizione del tipo di intervento"	22
15.	Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 5.2 – paragrafo 8.2.5	23

16. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda di sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" (paragrafo 8.2.6)	25
17. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 8.4 (paragrafo 8.2.8.3.2.7)	26
18. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Integrazione principi concernenti fissazione criteri di selezione – sottomisura 8.5 (paragrafo 8.2.8.3.4.7)	27
19. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Recepimento Delibera GR 348/2018 su "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato", con riferimento alla sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5)	28
20. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" – integrazione dei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" (paragrafo 8.2.9.3.2.7)	30
21. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Tipo di operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" (Paragrafi 8.2.9.3.3.1 e 8.2.9.3.3.8) – estensione degli impegni a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000.	31
22. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" (paragrafo 8.2.9.3.4) – inserimento razze Cavallo Bardigiano e Macchiaiola Maremmana fra quelle ammissibili al sostegno.	32
23. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Misura 11 "Agricoltura biologica" - integrazione dei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" (paragrafi 8.2.10.3.1.7 8.2.10.3.2.7) e "Misure di attenuazione" (8.2.10.3.1.9.2 e 8.2.10.3.2.9.2)	38
24. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) delle schede delle misure 11 e 13 – integrazione paragrafi "Beneficiari" (paragrafi 8.2.10 e 8.2.11)	40
25. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del piano di finanziamento – capitolo 10	41
26. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica piano degli indicatori – capitolo 11	52
27. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento capitolo 13 aiuti di stato per notifica sottomisura 1.3	52
28. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" per adeguamento normativo su OP ortofrutta e olio di oliva	54
29. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Revisione paragrafo 15.3 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma..." Per adeguamento budget	58
30. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento e integrazione del paragrafo 18.2 "Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno".	58
31. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Correzione mero errore materiale per aggiornamento normativo su antimafia	60

## **1. Type of amendments Reg. UE 1305/2013**

### **1.a. Decision Article 11(a)(i) (First paragraph of Article 4(2) of R.808/2014)**

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera a), punto i).

### **1.b. Decision Article 11(a)(ii) or (iii)**

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all'art. 11, lettera a), punti ii) e iii)

### **1.c. Decision Article 11(b)**

Gli emendamenti richiesti non rientrano nelle casistiche riportate all'art. 11, lettera b) in cui è necessaria una Decisione.

### **1.d. Notification Article 11(b) second sub-paragraph**

Gli emendamenti richiesti rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera b), punti i), ii).

Gli emendamenti richiesti non rientrano nella casistica riportata all'art. 11, lettera b) punto iii), in quanto non è previsto uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

### **1.e. Notification Article 11(c)**

Gli emendamenti proposti in questo documento non rientrano nella casistica di cui all'articolo 11 c).

## **2. Amendment modifying information provided in the PA**

### **2.a. Amendments under Article 30 (2) of Reg. UE 1303/2013**

Gli emendamenti richiesti modificano le informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato di cui all'art. 15, par. 1, lettera a), punto, iv) del Reg. UE 1303/2013.

### **2.b. Amendments under Article 22 (4) and Article 30 (3) of Reg. UE 1303/2013**

Gli emendamenti richiesti non hanno lo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione.

## **3. Amendment related to the third sub-paragraph of Article 4(2) of R.808/2014 (not counting against the limits set in that Article):**

### **3.a. Emergency measures**

### **3.b. Change in the EU legal framework**

### **3.c. Performance review**

### **3.d. Transfer between pillars (Article 58(7) of R.1305/2013)**

## **4. Consultation of the monitoring committee (Article 49(3) of R.1303/2013)**

### **4.a. Date**

19 giugno 2018

#### **4.b. Opinion of the monitoring committee (1 page)**

Come previsto dall'art. 49, comma 3 del Reg. UE 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato per esprimere il proprio parere sulle modifiche del programma, in data 19 giugno 2018. Il CdS ha espresso in linea generale apprezzamento sul lavoro svolto ravvisando opportune le modifiche/integrazioni al testo del PSR proposte, con particolare riferimento a quelle utili a recepire il Regolamento 2393/2017 (Omnibus), a quelle relative all'aggiornamento del capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" e agli adeguamenti al testo del programma, scaturiti sia dall'esperienza dei tre anni di attuazione sia da alcuni aggiornamenti normativi di recente introduzione.

## **5. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del paragrafo 4.1.6. Indicatori comuni di contesto**

### **5.a. Title of the amendment: Modifica del paragrafo 4.1.6. Indicatori comuni di contesto**

Aggiornamento del paragrafo 4.1.6. Indicatori comuni di contesto (si veda allegato).

### **5.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

La DG AGRI ha pubblicato il 16 gennaio 2018 un aggiornamento degli indicatori di contesto della PAC (CAP context indicators), sulla base degli ultimi dati (2016). Gli indicatori sono identificati per descrivere il contesto generale in cui le misure politiche vengono progettate, pianificate e implementate.

Tali indicatori fanno parte del quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020 e sono utilizzati nei PSR per una descrizione generale completa della situazione attuale dell'area di programmazione. Essi, inoltre, riflettono aspetti rilevanti delle tendenze generali relative all'economia, all'ambiente e alla società che possono avere un'influenza sull'attuazione, sui risultati e sulle prestazioni della PAC.

Il presente emendamento riguarda dunque l'adeguamento del paragrafo 4.1.6. "Indicatori comuni di contesto" rispetto all'aggiornamento pubblicato dalla DG Agri.

### **5.c. Expected effects of the amendment**

Aggiornamento degli indicatori comuni di contesto ai dati del 2016.

### **5.d. Impact on the change on indicators**

L'aggiornamento degli indicatori comuni di contesto non comporta modifiche al capitolo 11 "Piano degli indicatori".

### **5.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica non impatta sull'AdP.

## **6. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento del paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali"**

### **6.a. Title of the amendment: Aggiornamento del paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali"**

Aggiornamento del paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali" (tabelle 5.3.1 "Obiettivo trasversale ambiente" e 5.3.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione") per l'adeguamento degli importi a seguito della modifica del piano finanziario.

Nel paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali", l'ultimo capoverso del testo viene sostituito come segue:

DA

Alla priorità trasversale della innovazione e della crescita delle capacità e competenze è destinato il 6,6% delle risorse

totali, per un importo totale di Euro 62.863.480, di cui:

- 1,1% per interventi di formazione (M1)
- 1,9% per consulenza (M2)
- 3,6% per il sostegno alla cooperazione (dalla M16)

La ripartizione delle risorse finanziarie (in Euro) fra le priorità e le focus area, con il dettaglio delle misure coinvolte è

riportata nella Tabella 5.3.5 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione."

A (si vedano parti in grassetto)

Alla priorità trasversale della innovazione e della crescita delle capacità e competenze è destinato il **6,2%** delle risorse totali, per un importo totale di Euro **58.604.729**, di cui:

- 1,1% per interventi di formazione (M1)
- 1,9% per consulenza (M2)
- **3,2%** per il sostegno alla cooperazione (dalla M16)

La ripartizione delle risorse finanziarie (in Euro) fra le priorità e le focus area, con il dettaglio delle misure coinvolte è riportata nella Tabella 5.3.5 relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie per l'innovazione.

La nuova tabella è la seguente (in grassetto le modifiche proposte):

Tabella 5.3.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per l'obiettivo trasversale l'innovazione. Dettaglio per FA"

MISURE	FOCUS AREA									tot.
	2a	2b	3a	3b	P4	5a	5c	5d	5e	
1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	900.000	1.300.000	1.400.000	700.000	2.637.770	900.000	800.000	900.000	800.000	10.337.770
2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.600.000	2.650.000	1.150.000	1.150.000	4.366.480	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.530.000	18.066.480
16 - Cooperazione	<b>1.976.820</b>	<b>0</b>	<b>4.938.200</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.300.909</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.984.550</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>30.200.479</b>
TOT. FOCUS AREA	5.476.820	3.950.000	7.488.200	3.850.000	14.305.159	6.440.000	6.324.550	5.440.000	5.330.000	58.604.729

- Sempre nel paragrafo 5.3 "Obiettivi trasversali", viene sostituita la tabella 5.3.1 "Obiettivo trasversale ambiente" aggiornando gli importi. La nuova tabella è la seguente:

Tabella 5.3.1 "Obiettivi trasversali ambiente" (OT6 dell'Accordo di Partenariato "Tutelare e promuovere l'uso efficiente delle risorse")

**Reg UE 1305/2014 - Art. 59, paragrafo 6: Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad ec**

Misure di cui all' 59, paragrafo 6 del Reg. 1305/2014, attivate nell'ambito del PSR della Regione Toscana	Dotazione finanziaria delle misure nell'ambito del PSR 2014/2020 della Regione Toscana - SPESA PUBBLICA	QUOTA FEASR	Misure di cui all' 59, paragrafo 6 del Reg. 1305/2014, attivate
Art. 17	32.022.691,00	13.808.184	Misura 4 su FA 5A, 5C, su PRIORITA' 4
Art. 21	135.867.800,00	58.586.195	Misura 8
Art. 28	58.088.410,00	25.047.722	Misura 10
Art. 29	153.672.500,00	66.263.582	Misura 11
Art. 31	20.675.530,00	8.915.289	Misura 13
<b>Totale</b>	<b>400.326.931</b>	<b>172.620.973</b>	
	<b>Proposta modifica</b>	<b>Versione in vigore</b>	<b>differenza</b>
<b>Spesa Pubblica totale PSR 2014/2020</b>	<b>949.420.222,72</b>	<b>949.420.222,72</b>	-
<b>Spesa pubblica per finalità ambientali</b>	<b>400.326.931</b>	<b>395.368.530</b>	<b>4.958.401</b>
<b>Quota FEASR per finalità ambientali</b>	<b>172.620.973</b>	<b>170.482.910</b>	<b>2.138.063</b>
<b>% spesa per finalità ambientali/totale spesa pubblica PSR 2014-2020</b>	<b>42,17%</b>	<b>41,64%</b>	<b>0,52%</b>

Per quanto riguarda la percentuale di incidenza degli **obiettivi ambientali** si ha un passaggio dal 41,64% del PSR in vigore al 42,17% della proposta di modifica del piano finanziario. La variazione in positivo è dello +0,52% (pari a 4.958.401 € in termini di spesa pubblica) ed è dovuta allo storno delle risorse dalla sottomisura 16.5 "Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" al tipo di operazione 4.4.1 "Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità".

La Tabella 5.3.3 "Cambiamenti climatici" (OT 5 dell'Accordo di Partenariato "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi") non subisce alcuna variazione:

Reg. UE 215/2014 - Allegato II - Coefficienti per calcolare gli importi del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 2					
Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013	Settore prioritario	FA/Priorità di riferimento	(A) Coefficiente Reg. UE 215/2014	(B) Dotazione finanziaria FA/Priorità PSR 2014/2020 Regione Toscana	(A)*(B) = Spesa pubblica per cambiamenti climatici
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	Focus area 3b	40%	24.820.900,00	9.928.360,00
Articolo 5, paragrafo 4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (tutti settori prioritari)	Priorità 4	100%	301.187.874,00	301.187.874,00
Articolo 5, paragrafo 5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale (tutti settori prioritari)	Priorità 5	100%	136.723.786,00	136.723.786,00
Articolo 5, paragrafo 6, lettera b)	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	Focus area 6b	40%	57.103.860,00	22.841.544,00
<b>Totale</b>				<b>519.836.420,00</b>	<b>470.681.564,00</b>
	<b>Proposta modifica</b>	<b>Versione in vigore</b>	<b>differenza</b>		
	<b>Quota Spesa Pubblica</b>	<b>Quota Spesa Pubblica</b>			
<b>Totale PSR 2014/2020</b>	<b>949.420.223</b>	<b>949.420.223</b>	-		
<b>Quota per cambiamenti climatici</b>	<b>470.681.564</b>	<b>470.681.564</b>	-		
<b>% per cambiamenti climatici/totale spesa pubblica PSR 2014-2020</b>	<b>49,58%</b>	<b>49,58%</b>	<b>0,00%</b>		

Le risorse del Programma destinate agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici (OT 5) ai sensi dell'art. 2 del Reg. Ue n.215/2014 non subiscono una variazione rispetto alla proposta di modifica.

#### 6.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Tale modifica è una conseguenza della modifica del piano finanziario ed ha lo scopo di aggiornare il capitolo 5 allineando gli importi relativi alle risorse destinate agli obiettivi trasversali, come derivanti dalle modifiche apportate al piano finanziario.

#### 6.c. Expected effects of the amendment

Aggiornamento del paragrafo 5.3 per allineamento del testo con la modifica di cui al capitolo 10 "piano di finanziamento".

#### 6.d. Impact on the change on indicators

Si veda emendamento relativo al capitolo 11 "indicatori".

#### 6.e. Relationship between the change and the PA

Il presente emendamento modifica le informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato, relativamente alle quote della Regione Toscana di cui al paragrafo 1.4.1 "Allocazione indicativa del supporto dell'unione", Tavola

1.4 A “ITALIA– Allocazione delle risorse comunitarie per Obiettivo tematico e per Fondo (milioni di euro)”, per i valori dei seguenti OT:

- OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione che, con riferimento al PSR Toscana, passa da 62.863.480 nella versione attualmente vigente 5.1 (6,6%) a 58.604.729 (6,2%) in spesa pubblica, con una variazione % di – 0.4%;
- OT6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse che, con riferimento al PSR Toscana, passa da 395.368.530 € (41,64%) nella versione attualmente vigente (5.1) a 399.627.281 € (42,17%), con una variazione % del + 0.52

La dotazione finanziaria del PSR destinata all’ OT5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi non subisce variazioni con la proposta di modifica del piano finanziario.

## **7. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”**

### **7.a. Title of the amendment:**

Modifica del capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”. Si veda la proposta in allegato.

### **7.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Si veda allegato

### **7.c. Expected effects of the amendment**

Si veda allegato

### **7.d. Impact on the change on indicators**

Si veda l’emendamento relativo all’aggiornamento del capitolo 11 “Piano degli Indicatori”.

### **7.e. Relationship between the change and the PA**

La modifica non ha effetti sull’Accordo di Partenariato.

## **8. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Strategia aree interne - paragrafo 8.1 – integrazione del sottoparagrafo ab) “Selezione degli interventi (Articolo 49 del reg. (UE) n.1305/2013)” integrazione lettera ad) “Partecipazione alla ‘Strategia aree interne’ prevista dall'Accordo di Partenariato”**

### **8.a. Title of the amendment: Strategia aree interne**

Si propone di integrare il sottoparagrafo ab) “Selezione degli interventi (Articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013)”, inserendo la lettera d) (si veda parte in grassetto):

*“L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.*

*Si attiveranno le seguenti tipologie di “Progetti Integrati”, attraverso bandi multimisura:*



a) *Progetto Integrato di Filiera (PIF): strumento per aggregare agricoltori e imprese di trasformazione e commercializzazione al fine di superare le principali criticità di una specifica filiera agroalimentare o del settore forestale, di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento nonché di realizzare relazioni di mercato più equilibrate ed efficienti.*

b) *Progetto Integrato Territoriale (PIT): strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale, attraverso mirati pacchetti di misure, specifiche criticità ambientali, in particolare per le tematiche suolo, acqua, biodiversità, paesaggio ed energia.*

c) *Pacchetto Giovani: rappresenta lo strumento che consente al giovane di ottenere un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente a più misure del PSR.*

**d) Bando multimisura per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne prevista dall'Accordi di Partenariato (di cui al successivo sottoparagrafo ad): rappresenta lo strumento per attuare, attraverso mirati pacchetti di misure, le attività progettuali delle Strategie d'area approvate con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ. La selezione dei singoli interventi sarà effettuata in base agli obiettivi della Strategia d'area e ai criteri di selezione pertinenti alla stessa, individuati dalle singole schede di misura.”**

Il sottoparagrafo ad) “Partecipazione alla ‘Strategia aree interne’ prevista dall'Accordo di Partenariato”, ultimo capoverso, viene così modificato (si vedano parti barrate e in grassetto):

*“L'AdP prevede che le modalità con cui il FEASR può contribuire alla strategia per le aree interne siano fondamentalmente tre: la concentrazione di specifiche misure o di combinazioni di misure per le aree interne, in coerenza con l'analisi dei fabbisogni del PSR e in modo tale da garantire una priorità per le aree interne selezionate; l'utilizzo del CLLD o di progetti pilota previsti dall'art. 35 (cooperazione) del regolamento sullo sviluppo rurale, selezionati secondo le disposizioni pertinenti della regolamentazione sullo sviluppo rurale; riserva finanziaria specifica per le aree interne all'interno dei bandi relativi all'intero territorio. A tale proposito la Regione Toscana sceglie la forma della riserva finanziaria per dare l'avvio all'attuazione della strategia aree interne.*

***Si potrà intervenire all'attuazione della SNAI anche attraverso bandi multimisura destinati alla realizzazione delle Strategie d'area, approvate con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ (si veda il sottoparagrafo ab) “Selezione degli interventi, lettera d), oppure con bandi riferiti a singole sottomisure/tipi di operazione di interesse per la realizzazione delle Strategie d'area di cui sopra, nei limiti delle riserve finanziarie in esse individuate.”***

## **8.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Le motivazioni che giustificano questo emendamento sono le seguenti:

- Nell'Accordo di Partenariato Italia è previsto il sostegno alla SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).
- Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 prevede di intervenire a sostegno della Strategia Nazionale Aree Interne e di operare attraverso l'individuazione di specifiche riserve all'interno dei bandi, così come specificato al paragrafo 8.1 lettera ad) del programma stesso.
- La deliberazione di Giunta regionale n.314 del 23 marzo 2015 approva la graduatoria delle proposte di candidatura delle aree progetto in Toscana di cui al d.d. n.2203/2014 “Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura quale area sperimentale per la sperimentazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”.
- Con deliberazione di Giunta regionale n.308 del 11.4.2016 è stata approvata la modalità di intervento regionale della Strategia Aree Interne e si individuano gli orientamenti base da adottare in seno all'attuazione dei Programmi di cui ai fondi FESR, FSE, quale forma di sostegno regionale alle singole Strategie d'Area, in attuazione dei relativi APQ.

- In base agli atti sopra citati, tutti i fondi SIE devono contribuire al finanziamento delle aree interne; ciascun fondo deve destinare almeno l'1% della dotazione finanziaria complessiva e assegnare comunque un importo almeno pari a quello nazionale.
- Ciascuna strategia d'area individua, in base alla rispondenza con gli obiettivi e le finalità del PSR, un pacchetto di misure necessarie per la sua realizzazione.

#### **8.c. Expected effects of the amendment**

Facilitare la realizzazione della SNAI e l'assegnazione dei contributi previsti.

#### **8.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

#### **8.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'AdP e in particolare con quanto previsto al paragrafo 3.6.1 "Approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'art.174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

### **9. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Introduzione dei Distretti rurali nel PSR – modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 5.2, 8.1, 8.2.4.3.3.7 e 8.2.4.3.7.7."**

#### **9.a. Title of the amendment: Introduzione dei Distretti rurali nel PSR**

1) Paragrafo 4.1. "Analisi Swot"

- Nel paragrafo 4.1.1 "Descrizione generale...", sottoparagrafo "Tipologie di aree rurali e montane/svantaggiate", dopo l'ultimo capoverso viene introdotta la seguente parte:

*"I Distretti rurali, secondo quanto previsto dalla LR 21/2004, così come modificata dalla LR 17/2017, rappresentano dei sistemi economico-territoriali aventi le seguenti caratteristiche:*

- a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;*
- b) identità storica omogenea;*
- c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;*
- d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.*

*Attualmente la Regione Toscana ha riconosciuto 8 Distretti Rurali (per la zonizzazione si veda la cartina di cui alla tabella 4.1.1.19):*

- 1. Distretto rurale della Maremma*
- 2. Distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia*
- 3. Distretto rurale Floricolo di Pistoia e Lucca*
- 4. Distretto rurale della Lunigiana*
- 5. Distretto rurale Forestale della Montagna Pistoiese*
- 6. Distretto rurale Montalcino – San Giovanni d'Asso*
- 7. Distretto rurale della Toscana del Sud*
- 8. Distretto rurale del Chianti*

*Gli obiettivi generali dei Distretti riconosciuti sono:*

- *valorizzare le produzioni agricole primarie attraverso la loro trasformazione, creando così un aumento del valore aggiunto per gli agricoltori, con l'obiettivo di favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra differenti soggetti operanti nel territorio distrettuale, stimolando così la creazione di migliori relazioni di mercato, garantendo ricadute positive sulla produzione agricola e sul tessuto produttivo locali, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale.*
- *Rafforzare la competitività delle imprese agricole singole e associate, attraverso nuovi investimenti materiali e immateriali basati sull'innovazione tecnica e organizzativa e sulla sostenibilità.*
- *Consolidare l'integrazione dell'agricoltura con le altre attività economiche dell'artigianato, del commercio, della ristorazione, della ricezione alberghiera, comunque caratterizzata da piccole e medie imprese.*
- *Rafforzare l'organizzazione dei circuiti tematici che mettono in rete la fruizione sostenibile dei beni culturali, ambientali, delle aree protette e paesaggistici in chiave sia di protezione sia di valorizzazione.*

*Per una descrizione dettagliata di ogni distretto riconosciuto dalla Regione Toscana si veda il box 4.1.1.9 "Sintesi caratteristiche distretti riconosciuti (LR 21/2004 e LR 17/2017)".*

- Nel paragrafo 4.1.4 "Opportunità", nell'ambito della P3 si aggiunge il seguente punto 13:

*"13. Possibilità di sviluppo delle aree distrettuali riconosciute ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciute ai sensi della LR 21/2004 e adeguate a quanto previsto dalla LR 17/2017 nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018), intese come sistemi produttivi locali riconducibili a territori che hanno un'identità omogenea e un'economia rurale caratterizzata da una integrazione tra attività agricole e altre attività economiche".*

- Nel paragrafo 4.2.13 Fabbisogno 4 "Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione", nella "Descrizione", si prevede di inserire dopo l'ultimo capoverso la seguente frase:

*"Su tale aspetto, sarà fondamentale l'intervento a sostegno dei Distretti rurali riconosciuti ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018), quali strumenti per migliorare la competitività dell'intero territorio di riferimento."*

- Nel paragrafo 5.2.3.1. relativo alla FA 3A, nel sottoparagrafo 5.2.3.1.2 "Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale", si prevede di fare le seguenti integrazioni (si vedano le parti in grassetto):

*"La combinazione di misure proposta consente a tutti gli operatori delle filiere produttive agroalimentari e forestali di soddisfare i fabbisogni 4, 5, 6, 9, 14, così come individuati nell'analisi, e consente di:*

- *accedere alle azioni di trasferimento delle conoscenze, competenze e pratiche innovative al fine di promuovere l'organizzazione e l'integrazione tra i soggetti facenti parte delle filiere agro-alimentare e forestale (Misura 1);*
- *acquisire servizi di consulenza aziendale, finalizzati a sostenere le necessarie competenze relative ai regimi di qualità, alla creazione di valore aggiunto, alla promozione dei prodotti (Sottomisura 2.1);*
- *accedere ad attività di promozione ed informazione sul mercato interno per valorizzare le produzioni a qualità certificata (Sottomisura 3.2);*

- *favorire investimenti per la competitività, la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli e forestali in un contesto di filiera e/o di Distretto rurale mirati anche al miglioramento della qualità (Sottomisure 4.1, 4.2, 4.3, 8.6);*
- *favorire investimenti in attività extra agricole per il rafforzamento delle filiere e per creare nuove opportunità occupazionali per i territori rurali (Sottomisura 6.4);*
- *incentivare rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale sia nella fase di produzione che di trasformazione e di commercializzazione (Sottomisure 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.8), favorendo varie forme di aggregazione (cooperazione, reti di imprese ecc.).*

*In aggiunta agli articoli sopra richiamati si prevede per favorire l'accesso al credito di attivare strumenti finanziari previsti dagli artt. 37-46 del Reg. 1303/2013 (esempio fondi garanzia e fondi di rotazione).*

*La principale modalità di attuazione della combinazione e giustificazione di Misure sopra descritte consiste nella progettazione integrata, sia di tipo orizzontale che verticale, da attivare attraverso bandi multimisura che prevedono la sottoscrizione di accordi di filiera o di accordi/contratti di Distretto. Nel caso di progetti integrati territorialmente mirati, gli interventi saranno volti solo ad uno specifico territorio o ad uno specifico Distretto rurale riconosciuto ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018)".*

- Si propone di integrare il paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013" sottoparagrafo ab) "Selezione degli interventi (Articolo 49 del reg. (UE) n.1305/2013)", inserendo la lettera e) (si veda parte in grassetto):

*"L'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.*

*Si attiveranno le seguenti tipologie di "Progetti Integrati", attraverso bandi multimisura:*

*a) Progetto Integrato di Filiera (PIF): strumento per aggregare agricoltori e imprese di trasformazione e commercializzazione al fine di superare le principali criticità di una specifica filiera agroalimentare o del settore forestale, di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento nonché di realizzare relazioni di mercato più equilibrate ed efficienti.*

*b) Progetto Integrato Territoriale (PIT): strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale, attraverso mirati pacchetti di misure, specifiche criticità ambientali, in particolare per le tematiche suolo, acqua, biodiversità, paesaggio ed energia.*

*c) Pacchetto Giovani: rappresenta lo strumento che consente al giovane di ottenere un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale unitamente alla possibilità di accedere direttamente a più misure del PSR.*

*d) Bando multimisura per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne prevista dall'Accordo di Partenariato (di cui al successivo sottoparagrafo ad): rappresenta lo strumento per attuare, attraverso mirati pacchetti di misure, le attività progettuali delle Strategie d'area approvate con apposita Delibera di Giunta e oggetto di stipula di specifico Accordo di Programma Quadro – APQ. La selezione dei singoli interventi sarà effettuata in base agli obiettivi della Strategia d'area e ai criteri di selezione pertinenti alla stessa, individuati dalle singole schede di misura.*

***e) Progetto Integrato di Distretto (PID): strumento di aggregazione di soggetti pubblici e privati per attuare le strategie di sviluppo dei Distretti rurali riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi della LR 17/2017 (o***

*riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018)*”.

Si propone inoltre di inserire la lettera ai) “Distretti rurali” con il seguente testo:

**“ai) “Distretti rurali”**

***Il presente programma interviene a sostegno dei “Distretti rurali” riconosciuti ai sensi della LR 17/2017 “Nuova disciplina dei Distretti rurali” (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018); per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.1.1 del presente programma.***

***Per distretto rurale, secondo quanto previsto dalla LR 17/2017, si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche:***

- a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;***
- b) identità storica omogenea;***
- c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;***
- d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.***

***Il sostegno del PSR avverrà tramite i PID - Progetti Integrati di Distretto (di cui al sottoparagrafo ab, lettera d): bandi multimisura destinati ai territori dei Distretti rurali riconosciuti ai sensi della LR 17/2017 o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018.***

- Nel paragrafo 8.2.4.3.3.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione del tipo di operazione 4.1.3” si propone di integrare il secondo capoverso come segue (si vedano parti aggiunte in grassetto):

*“I criteri di selezione del tipo di operazione 4.1.3 sono gli stessi del tipo di operazione 4.1.1. “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” a cui si rinvia.*

*Il tipo di operazione è attivato nell’ambito della progettazione integrata attraverso bandi multimisura “Progetti Integrati di Filiera”, “Progetti Integrati Territoriali” e **Progetti Integrati di Distretto**. Le singole operazioni e i singoli beneficiari sono valutati sulla base dei principi dei criteri di selezione stabiliti per le singole operazioni.*

***Nel caso dei Progetti Integrati di Distretto (PID), possono essere previste premialità (specifici punteggi in sede di criteri di selezione) per i Progetti finalizzati al rafforzamento delle filiere agroalimentarie per quelli che, in un’ottica di sinergia e di integrazione fra fonti di finanziamento, si inseriscono all’interno di progetti più ampi finanziati con altri strumenti di programmazione; ciò comunque nel rispetto delle regole della complementarità fra fonti di finanziamento.***

*Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell’emissione dei bandi) saranno escluse dall’aiuto”.*

- Nel paragrafo 8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione del tipo di operazione 4.2.1, viene aggiunto il punto e) (si vedano parti in grassetto):

*“Omissis*

*e) Distretti rurali riconosciuti ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018). Nel caso dei Progetti Integrati di Distretto (PID), possono essere previste premialità (specifici punteggi in sede di criteri di selezione) per i Progetti finalizzati al rafforzamento delle filiere agroalimentari e per quelli che, in un'ottica di sinergia e di integrazione fra fonti di finanziamento, si inseriscono all'interno di progetti più ampi finanziati con altri strumenti di programmazione; ciò comunque nel rispetto delle regole della complementarità fra fonti di finanziamento."*

#### **9.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Scopo di questa modifica è quello di promuovere le attività dei Distretti rurali riconosciuti dalla Regione Toscana ai sensi della LR 17/2017 (o riconosciuti ai sensi della LR 21/2004 e successivamente adeguati a quanto previsto dalla LR 17/2017, nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo regolamento di attuazione approvato con Del. GR n. 171/2018), quali strumenti finalizzati allo sviluppo del territorio rurale e all'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio.

Il decreto legislativo n.228/01 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", dà alle Regioni la possibilità di individuare e, successivamente, promuovere l'organizzazione di sistemi locali e produttivi particolarmente caratterizzati dalla presenza di attività agroalimentari e dalla presenza di un territorio con forti elementi di ruralità, sia nelle dinamiche socio-economiche sia nella struttura paesaggistica. Il citato decreto legislativo considera come distretti rurali i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Il D.M. n.1192 del 08/01/2016 definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi.

I distretti rurali in Toscana sono disciplinati con la legge regionale 17 del 05 aprile 2017 "Nuova disciplina dei distretti rurali" che è andata a sostituire la legge regionale 21/ 2004. La Delibera GR n. 171 del 26/2/2018, inoltre, approva il regolamento di attuazione della LR 17/2017.

La normativa regionale individua nell'accordo di distretto un elemento fondamentale di aggregazione per la costituzione del distretto rurale stesso: la legge regionale prevede infatti che i distretti rurali si costituiscano attraverso uno specifico accordo che deve coinvolgere, anche attraverso un processo di partecipazione pubblica, l'intero territorio e tutti i soggetti che lo animano, sia pubblici che privati.

Alla Regione Toscana spetta quindi la competenza di rilasciare formalmente un atto di riconoscimento del distretto rurale attraverso l'analisi dell'accordo di distretto e del progetto economico territoriale. Nello stesso tempo la Regione Toscana, qualora venissero meno alcuni dei requisiti, deve avviare il procedimento di revoca del riconoscimento.

La nuova legge 17/2017 prevede inoltre la costituzione di una assemblea di distretto e l'individuazione nell'accordo di distretto di un soggetto referente, che avrà la rappresentanza legale del distretto e al quale si attribuisce la funzione di predisporre e attuare il progetto economico territoriale, nonché di provvedere all'organizzazione delle attività del distretto stesso.

Nella nuova legge (a differenza della precedente che prevedeva un finanziamento di 20.000,00 euro), non è stata riproposta una norma specifica relativa al finanziamento dei distretti, prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti (art. 7 comma 5).

Attualmente la Regione Toscana ha riconosciuto 8 Distretti Rurali:

1. Distretto rurale della Maremma
2. Distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia
3. Distretto rurale Floricolo di Pistoia e Lucca
4. Distretto rurale della Lunigiana
5. Distretto rurale Forestale della Montagna Pistoiese
6. Distretto rurale Montalcino – San Giovanni d’Asso
7. Distretto rurale della Toscana del Sud
8. Distretto rurale del Chianti

I Distretti rurali hanno in generale lo scopo di valorizzare le produzioni agricole primarie attraverso la loro trasformazione, creando così un aumento del valore aggiunto per gli agricoltori, con l'obiettivo di favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra differenti soggetti operanti nel territorio distrettuale, stimolando così la creazione di migliori relazioni di mercato, garantendo ricadute positive sulla produzione agricola e sul tessuto produttivo locali, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale.

L’accordo di Partenariato prevede il coordinamento tra Fondi Sie e altri strumenti di finanziamento, sia Unionali che nazionali (paragrafo 2.1 “Disposizioni, coerenti con il quadro istituzionale degli stati membri, volte ad assicurare il coordinamento tra i fondi e gli altri strumenti di finanziamento dell’unione e nazionali e con la BEI), in cui si riporta che *“Come già anticipato nella Sezione introduttiva 1.3, la proposta strategica dell’Accordo di Partenariato dell’Italia, nel confermare l’unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarità tra le diverse fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di “specializzarne” il relativo utilizzo.”*

La necessità di creare un collegamento fra i Progetti Integrati di Distretto in ambito PSR e altre fonti di finanziamento, si inserisce nell’ottica di creare una sinergia ed una integrazione tra i fondi del PSR con quelli di altri strumenti di programmazione, in una logica di efficienza ed efficacia dei finanziamenti per una maggiore loro ricaduta sul territorio. A tale scopo saranno messe in campo tutte le attività necessarie per evitare il doppio finanziamento. Resta inteso che i bandi PID saranno predisposti dagli uffici regionali competenti e che la selezione dei progetti sarà effettuata all’interno della struttura regionale secondo le modalità e i criteri fissati dai bandi stessi. I criteri per la selezione dei PID saranno preventivamente presentati al Comitato di Sorveglianza, così come previsto dalla normativa unionale. Questo concetto si colloca anche all’interno di quanto previsto dalla Strategia Regionale di Smart Specialization (RIS3), come da Comunicazione della Commissione COM(2010) 553 e art.9 del Reg.1303/2013, con la quale si intendono affrontare le sfide globali attraverso un’accelerazione dei processi di valorizzazione delle specificità territoriali e di promozione delle eccellenze individuando delle priorità verso le quali concentrare le risorse finanziarie disponibili anche in maniera sinergica tra livello europeo, nazionale e regionale. A tal fine la RIS3 toscana fissa, nella sezione “Smart Specialization e Sviluppo Rurale”, alcune aree prioritarie d’intervento che includono il rafforzamento della competitività delle filiere produttive, la promozione di tecnologie innovative e una maggiore sostenibilità sociale delle aree rurali e individua, tra le Misure che concorrono alla sua realizzazione, anche la Misura 4 del PSR 2014/2020.

Tutto ciò è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare con quello di promuovere la competitività del settore agricolo, e contribuisce al perseguimento delle priorità 2 e 3 della politica di sviluppo rurale ovvero potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, nonché promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole, l’organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

### **9.c. Expected effects of the amendment**

I bandi PID sono rivolti a tutti i Distretti riconosciuti ai sensi della LR 17/2017, e sono quindi rivolti ai territori individuati da ciascun Distretto (per la zonizzazione di ciascun Distretto si veda la cartina di cui alla tabella 4.1.1.19 del PSR, introdotta con il presente emendamento).

Con la stessa logica dei PIF e dei PIT, il sostegno dei Distretti rurali tramite i PID è finalizzato a favorire forme di aggregazione fra più imprese, fra soggetti pubblici e privati, in un’ottica di sviluppo di un territorio

caratterizzato da sistemi produttivi particolarmente incentrati sulla presenza di attività agroalimentari e sulla presenza di un territorio con forti elementi di ruralità e di forte riconoscibilità territoriale delle produzioni. Lo scopo dei Distretti è quello di valorizzare le produzioni agricole primarie attraverso la loro trasformazione, creando così un aumento del valore aggiunto per gli agricoltori, con l'obiettivo di favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra differenti soggetti operanti nel territorio distrettuale, stimolando così la creazione di migliori relazioni di mercato, garantendo ricadute positive sulla produzione agricola e sul tessuto economico-produttivo locale, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale.

#### **9.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non prevede nessun impatto sugli indicatori.

#### **9.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'AdP e nello specifico con l'OT 3 *"Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e acquacoltura"*, dove l'associazionismo fra più imprese viene individuato come elemento importante al fine di superare le criticità del settore agricolo e agroindustriale. Nell'AdP si riporta infatti che *"L'agricoltura rimane caratterizzata da ditte individuali, di piccole e medie dimensioni che si muovono con difficoltà sia sul piano organizzativo/produttivo sia su quello commerciale"* e che *"accanto alle cooperative vanno segnalate altre forme di integrazione tra imprese della catena alimentare (filiere, reti d'impresa, distretti, consorzi, ecc.) che coinvolgono i comparti a monte e a valle. Le aree rurali con agricoltura di tipo intensivo e specializzato (aree B) rappresentano la parte "centrale" del sistema agro - industriale nazionale sono densamente popolate e presentano una forte specializzazione produttiva, con filiere territoriali di tipo agro-industriale e, in determinati casi, con una organizzazione tipicamente distrettuale."*

Inoltre, nell'ambito dell'OT 7, si riporta che *"Per migliorare la competitività e favorire la coesione sociale e la continuità territoriale, promuovendo la competitività delle Aree interne (cfr. sezione 3.1.6) e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale, la politica di coesione rafforzerà le connessioni dei nodi secondari e terziari di tali aree con i principali assi viari e ferroviari..."*.

Oltre a ciò l'accordo di Partenariato prevede il coordinamento tra Fondi Sie e altri strumenti di finanziamento, sia Unionali che nazionali (paragrafo 2.1 *"Disposizioni, coerenti con il quadro istituzionale degli stati membri, volte ad assicurare il coordinamento tra i fondi e gli altri strumenti di finanziamento dell'unione e nazionali e con la BEI)*, in cui si riporta che *"Come già anticipato nella Sezione introduttiva 1.3, la proposta strategica dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, nel confermare l'unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarità tra le diverse fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di "specializzarne" il relativo utilizzo."*

## **10. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Misura 1 (paragrafo 8.2.1): integrazione scheda sottomisura 1.3 per inserimento aliquota di sostegno per piccole e medie imprese delle zone rurali**

### **10.a. Title of the amendment: Misura 1 (paragrafo 8.2.1): integrazione scheda sottomisura 1.3 per inserimento aliquota di sostegno per piccole e medie imprese delle zone rurali**

Nel paragrafo 8.2.1.3.3.8 *"Importi e aliquote di sostegno (applicabili)"* della scheda di sottomisura 1.3 inserire l'aliquota di sostegno per PMI al 60%.



Il testo viene integrato come segue (si veda parte in grassetto): *“Sostegno nella misura dell’ 80% della spesa ammissibile. **Quando le visite aziendali sono rivolte alle PMI delle zone rurali diverse dalle imprese agricole, l’aliquota di sostegno è pari al 60%, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”**.*

#### **10.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

L’aliquota di sostegno per le PMI è stata inserita nelle schede delle sottomisure 1.1 e 1.2 con la modifica del PSR del 2017 (versione 4.1) Con la presente integrazione si intende uniformare la scheda della sottomisura 1.3 a quelle delle sottomisure 1.1 e 1.2.

#### **10.c. Expected effects of the amendment**

Premettere la partecipazione delle PMI delle zone rurali diverse dalle imprese agricole alle azioni previste dalla sottomisura 1.3.

#### **10.d. Impact on the change on indicators**

Non si prevede alcun impatto sugli indicatori.

#### **10.e. Relationship between the change and the PA**

La richiesta di modifica è coerente con l’AP ed in particolare con l’obiettivo tematico n. 10 “Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente” ed il risultato atteso n.10.4.6: “Azioni volte ad incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale”.

### **11. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda di misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” (paragrafo 8.2.2) e inserimento Costi Standard**

#### **11.a. Title of the amendment: Adeguamento della scheda di misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” (paragrafo 8.2.2) al Reg. 2393/2017 (Omnibus)**

Si veda allegato.

#### **11.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

L’attuale scheda di misura fa riferimento alle normativa degli appalti pubblici come procedura attuativa della selezione dei progetti di consulenza, coerentemente a quanto prevedeva l’articolo 15 del Reg. UE 1305/2013 prima della modifica approvata con il Reg. UE 2393/2017. Occorre quindi coordinare la scheda di misura rispetto alla nuova formulazione normativa.

Prendendo spunto dalle innovazioni normative offerte dai regolamenti dei fondi strutturali della UE, la Regione Toscana ha dato avvio ad un percorso di semplificazione delle procedure di finanziamento, introducendo i CS dapprima nella sottomisura 1.1 (formazione) e poi nella sottomisura 4.1 limitatamente all’acquisizione di trattori e mietitrebbie. Con l’introduzione dei CS si intende superare i procedimenti basati sull’analisi dei preventivi e dei consuntivi di spesa dei singoli interventi, che richiedono l’impiego di ingenti risorse e rallentamenti nei flussi finanziari, creando sovente contenziosi di piccola o piccolissima rilevanza, con conseguente aggravio degli oneri per i beneficiari. La normativa comunitaria di fine 2009 non lasciava già dubbi circa la direzione da intraprendere per innovare l’impianto di finanziamento e di controllo degli interventi, spostando sempre più l’attenzione dai processi di programmazione e controllo finanziario verso i risultati delle attività (espressi sia in termini di processi realizzati che di esito) anziché sull’ammissibilità dei singoli costi elementari previsti/sostenuti per realizzare tali risultati. Uno degli strumenti per raggiungere tale importante

innovazione era già allora indicato nel calcolo e utilizzo di tabelle standard di costi unitari (UCS come acronimo di Unità di Costi Standard) vale a dire i costi unitari forfettari in grado di stimare le spese effettivamente necessarie per realizzare le attività oggetto di standardizzazione. Il calcolo dei Costi Standard è stato effettuato da ISMEA, nell'ambito dello studio dal titolo *"Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR"*, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra, individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 54 euro/ora. Lo studio metodologico è reperibile al seguente link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244>

Altre modifiche non direttamente riconducibili all'adeguamento all'Omnibus o all'introduzione dei CS:

Sottomisura 2.1: al paragrafo 8.2.2.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento" si propone di inserire la frase "La richiesta di accesso alla consulenza è su base volontaria e deve essere formalmente acquisita dal prestatore di servizio" per evidenziare che i destinatari finali dei servizi di consulenza potranno volontariamente aderire alle proposte di consulenza che riterranno adeguate dopo essere stati messi in condizione di conoscere, nel dettaglio, tutti i progetti di consulenza selezionati dalla Regione Toscana con il bando attuativo della sottomisura 2.1. Si specifica altresì che la suddetta scelta volontaria deve tradursi in un documento scritto debitamente sottoscritto fra fornitore di servizio e destinatario finale della consulenza.

Sottomisura 2.3: al paragrafo 8.2.2.3.2.4 "Beneficiari" si propone di eliminare dal novero dei beneficiari "le Università, le Scuole di Studi Superiori Universitari, gli istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando e gli Istituti Tecnici Agrari" per un adeguamento rispetto a quanto previsto dalla sottomisura 1.2 a cui si fa costantemente riferimento per analogia. Infatti, il riferimento alle sole Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della l.r. 32/2002 consente di semplificare molto le procedure di accertamento in capo al soggetto beneficiario del possesso e del mantenimento di tutti i requisiti necessari per svolgere adeguatamente le attività di formazione. Tuttavia, non è precluso alle Agenzie formative chiedere collaborazione alle Università e altri Istituti competenti al fine di partecipare al bando attuativo della sottomisura 2.3.

### **11.c. Expected effects of the amendment**

L'adeguamento normativo consentirà di attivare la Misura 2.

L'introduzione del criterio dei costi semplificati o standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi burocratici delle amministrazioni a parità di livello qualitativo dei servizi offerti. La Commissione Europea con i nuovi regolamenti per la programmazione 2014-2020 continua a spingere per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi e valorizza le Amministrazioni che hanno lavorato per prime sullo strumento delle UCS, avvalorando la tesi di fondo della semplificazione. Ed inoltre anche le autorità di giurisdizione sui conti pubblici, cioè le Corti dei Conti Europea e Nazionale, forniscono evidenti segnali di interesse se non di aperto favore per le semplificazioni dei costi, chiarendo inequivocabilmente alle Regioni ed allo Stato che la standardizzazione del finanziamento è il nuovo quadro di riferimento all'interno del quale agire, superando ogni pure comprensibile resistenza.

### **11.d. Impact on the change on indicators**

Nessun impatto sugli indicatori

### **11.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'OT 10 "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" e, per quanto riguarda l'introduzione dei CS con l'Obiettivo Tematico 11 "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente".

## 12. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 3.1 (paragrafo 8.2.3)

### 12.a. Title of the amendment: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 3.1 (paragrafo 8.2.3)

Il paragrafo 8.2.3.3.1.4. "Beneficiari" della scheda della sottomisura 3.1 viene integrato come segue (si veda parte in grassetto):

*"Agricoltori e associazioni di agricoltori. L'agricoltore, singolo o associato, deve essere in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017."*

### 12.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Reg. (UE) n. 2392/2017: modifica dall'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013 - nuova definizione di "agricoltore attivo".

### 12.c. Expected effects of the amendment

Adeguamento del programma al Reg. (UE) n. 2392/2017.

### 12.d. Impact on the change on indicators

Nessun impatto sugli indicatori.

### 12.e. Relationship between the change and the PA

La presente modifica non ha alcun impatto sull'AdP.

## 13. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Sottomisura 4.1 - inserimento dei Costi Standard per i nuovi impianti arborei

### 13.a. Title of the amendment: Sottomisura 4.1 - inserimento dei Costi Standard per i nuovi impianti arborei

Con riferimento ai tipi di operazione attivati nell'ambito della sottomisura 4.1, ovvero 4.1.1 – bando singolo, 4.1.2 – pacchetto giovani, 4.1.3 – PIF, 4.1.4 – gestione risorse idriche per scopi irrigui, si prevede di utilizzare la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013, che prevede l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (UCS), quale riferimento per l'erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 4.1 in caso di nuovi impianti arborei, in conformità con quanto previsto dall'art. 67, punto 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013; gli importi sono stati stabiliti secondo la metodologia di cui all'articolo 67, punto 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Si prevede pertanto di modificare il paragrafo 8.2.4. "M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)" come segue.

- I paragrafi "Tipo di sostegno", relativamente alla lettera c), della scheda della sottomisura 4.1, tipi di operazione 4.1.1 (paragrafo 8.2.4.3.1.2), 4.1.2 (paragrafo 8.2.4.3.2.2), 4.1.3 (paragrafo 8.2.4.3.3.2), vengono integrati come segue (si veda parte in grassetto):

*"Il sostegno è concesso:*

*a) sotto forma di contributi in conto capitale;*

*b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) Prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate, come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";*

*c) attraverso l'utilizzo delle tabelle standard di costi unitari (UCS), limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie e ai nuovi impianti arborei, con riferimento alle metodologie di calcolo adottate dalla RRN/ISMEA, certificate ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013.*

*OMISSIS*

- Il paragrafo "Tipo di sostegno" ( 8.2.4.3.4.2) del tipo di operazione 4.1.4 viene integrato aggiungendo la lettera c), come segue (si veda parte in grassetto)

*"Il sostegno è concesso:*

*a) sotto forma di contributi in conto capitale;*

*b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) Prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate, come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali*

***c) attraverso l'utilizzo delle tabelle standard di costi unitari (UCS), limitatamente ai nuovi impianti arborei, con riferimento alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013;"***

- I paragrafi "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" dei tipi di operazione 4.1.1 (8.2.4.3.1.8), 4.1.2 (8.2.4.3.2.8), 4.1.3 (8.2.4.3.3.8), vengono integrati con l'aggiunta della seguente frase alla fine del testo:

*"Omissis*

***con riferimento a trattori, mietitrebbie e nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, è calcolata sulla base degli studi metodologici elaborati da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013".***

- Il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" del tipo di operazione 4.1.4 (8.2.4.3.4.8), viene integrato con l'aggiunta della seguente frase alla fine del testo:

*"Omissis*

***Con riferimento ai nuovi impianti arborei, la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, è calcolata sulla base degli studi metodologici elaborati da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013."***

- I paragrafi "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso" dei tipi di operazione 4.1.1 (paragrafo 8.2.4.3.1.10), 4.1.2 (paragrafo 8.2.4.3.2.10), 4.1.3 (paragrafo 8.2.4.3.3.10), vengono integrati come segue (si veda parte in grassetto):

*"Limitatamente all'acquisizione di trattori e mietitrebbie, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013, comprendente 9 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie.*

***Relativamente ai nuovi impianti arborei, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 e certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013".***

- Il paragrafo "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso" del tipo di operazione 4.1.4 (8.2.4.3.4.10), viene modificato sostituendo la frase "NON PERTINENTE", con il testo che segue:

***~~NON PERTINENTE.~~ Relativamente ai nuovi impianti arborei, si possono utilizzare le tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi del punto i), lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013 e certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 1305/2013".***

### **13.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Si prevede di continuare il percorso già avviato con l'introduzione dei CS, dapprima nella sottomisura 1.1 (formazione) e poi nella sottomisura 4.1 (per l'acquisizione di trattori e mietitrebbie), introdotti nel programma rispettivamente nel 2016 e nel 2017, con l'inserimento – sempre nella sottomisura 4.1 - dei CS anche per la quantificazione della spesa inerente i nuovi impianti arborei, avvalendoci dello studio condotto da Ismea nell'ambito delle attività della RRN.

Il documento della RRN/ISMEA offre alle Autorità di Gestione dei PSR un metodo di calcolo delle unità di costo standard per la realizzazione dei nuovi impianti arborei, finanziati dalla misura 4 del PSR.

Il metodo sviluppato per la quantificazione delle tabelle standard degli impianti arborei (di seguito tabelle UCS), si basa su dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall'articolo 67, punto 5, lettera a, punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico, il calcolo deriva dalla rilevazione delle tecniche di impianto degli impianti arborei, e relativi costi, effettuata tramite indagini di campo. Le indagini si sono concentrate nelle principali aree frutticole del Paese e hanno riguardato le colture arboree più importanti. Parallelamente, è stata svolta un'analisi di articoli tecnico-scientifici o testi riguardanti la coltivazione delle piante arboree, che ha permesso di tarare meglio i risultati dell'indagine di campo.

La rilevazione delle pratiche e dei costi di impianto ha riguardato, nello specifico, 15 colture arboree<sup>1</sup>. Per ciascuna di esse, sono state individuate le forme di allevamento e i sestri d'impianto più diffusi ed è stata effettuata una specifica rilevazione comprensiva dell'elaborazione di un computo metrico "standard". Nel complesso, sono stati elaborati 75 computi metrici standardizzati, ovvero che rispecchiano le condizioni tecniche ed economiche ordinarie, per l'area, la coltura e la tipologia di impianto osservato. Le rilevazioni sono state realizzate in 10 Regioni diverse. Dal campione sono state escluse le Regioni che adottano o hanno elaborato in via indipendente dei costi semplificati per le colture arboree, che pertanto non sono incluse nella presente indagine.

Per gli aspetti metodologici, sono stati seguiti gli orientamenti forniti dalla Commissione europea nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi". Inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 62, punto 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, alla metodologia è stata allegata una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli.

### **13.c. Expected effects of the amendment**

L'introduzione del criterio dei costi semplificati o standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi burocratici delle amministrazioni a parità di livello qualitativo dei servizi offerti. La Commissione Europea con i nuovi regolamenti per la programmazione 2014-2020 continua a spingere per l'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi e valorizza le Amministrazioni che hanno lavorato per prime sullo strumento delle UCS, avvalorando la tesi di fondo della semplificazione. Ed inoltre anche le autorità di giurisdizione sui conti pubblici, cioè le Corti dei Conti Europea e Nazionale, forniscono evidenti segnali di interesse se non di aperto favore per le semplificazioni dei costi, chiarendo inequivocabilmente alle Regioni ed allo Stato che la standardizzazione del finanziamento è il nuovo quadro di riferimento all'interno del quale agire, superando ogni pure comprensibile resistenza.

### **13.d. Impact on the change on indicators**

Nessun impatto sugli indicatori.

### **13.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica non ha alcun impatto sull'AdP.

#### **14. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” – integrazioni al paragrafo 8.2.4.3.9.1. “Descrizione del tipo di intervento”**

##### **14.a. Title of the amendment: Operazione 4.3.1 “Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica” – integrazioni al paragrafo 8.2.4.3.9.1. “Descrizione del tipo di intervento”**

Nel paragrafo 8.2.4.3.9.1. “Descrizione del tipo di intervento”, il capoverso n. 11 viene così modificato (si vedano parti barrate e in grassetto):

“Omissis

*In relazione alla tipologia di interventi ammessi dal PSRN, la presente operazione supporterà solo "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo", non contemplati dal PSRN nazionale.*

*Ai fini della presente operazione sono ~~quindi~~ ritenuti ammissibili gli investimenti infrastrutturali irrigui di interesse consortile che riguardano:*

- la realizzazione, l'adeguamento e il ripristino di bacini e **accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso)** < 250.000 mc;*
- la realizzazione, l'adeguamento e il miglioramento di sistemi di adduzione collegati a bacini e **accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso)** < 250.000 mc;*
- la realizzazione, l'adeguamento e il miglioramento di reti di distribuzione collegate a bacini e **accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso)** < 250.000 mc;*
- l'installazione di sistemi di controllo e di misura collegati a bacini e **accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso)** < 250.000 mc.”*

##### **14.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

L'emendamento proposto sulla scheda del tipo di operazione della 4.3.1 del PSR regionale è finalizzato a dettagliare con maggiore precisione gli interventi che possono essere finanziati dall'operazione e a demarcare meglio tali interventi rispetto a quanto previsto dal PSR nazionale.

Si precisa che il presente tipo di operazione finanzia investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte di soggetti pubblici; il tipo di operazione 4.1.4 finanzia investimenti da parte di IAP.

##### **14.c. Expected effects of the amendment**

La precisazione sugli investimenti ammessi dalla misura consente di ricomprendere tutte le diverse tipologie costruttive degli impianti consortili di interesse regionale.

##### **14.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

##### **14.e. Relationship between the change and the PA**

La presente richiesta di modifica è in linea con l'OT 5 “*Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse*”, nel quale si riporta che “*i presupposti fondamentali per l'efficacia degli interventi, orientati a perseguire la corretta gestione dei rifiuti urbani e delle risorse idriche, sono la definizione di una strategia coerente con le direttive comunitarie e la capacità delle amministrazioni di tradurla in progetti localizzati sul territorio, correttamente dimensionati e realizzabili in tempi certi, anche attraverso il coinvolgimento dei*

soggetti gestori che, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, sono responsabili di attuare i piani di investimento.”

## 15. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 5.2 – paragrafo 8.2.5

### 15.a. Title of the amendment:

- Il paragrafo 8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità, punto 8) è così modificato

~~“8. Gli interventi di ripristino possono essere iniziati prima della domanda di aiuto da parte del beneficiario ma in data successiva al verificarsi dell’evento calamitoso. Tali interventi non devono essere ultimati prima della presentazione della domanda conformemente a quanto previsto dall’art. 65, comma 6 del Reg. (UE) N. 1303/2013. Sono ammissibili anche le spese connesse a interventi di ripristino sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell’evento e prima della domanda di aiuto.”~~

- Il paragrafo 8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione è così modificato (si vedano parti barrate e in grassetto):

~~“I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall’analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:~~

~~a) Territoriali. la priorità territoriale è attribuita in funzione del grado di ruralità (zone B, C, D) o di svantaggio (zona montana) in base a quanto riportato nel precedente paragrafo 2 “Classificazione della Regione” in merito all’obiettivo di concentrare maggiormente gli interventi di sviluppo rurale e differenziare il riferimento a tali zone soprattutto all’interno dei criteri di selezione delle misure, e a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4) in merito alla vulnerabilità dei territori collinari e montani (fondamentalmente coincidenti con le zone classificate C2 e D) che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico. Il criterio è collegato principalmente al fabbisogno n. 10, 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Cambiamento climatico”;~~

~~b) Tipologia beneficiario: dando preferenza agli imprenditori agricoli professionali rispetto agli altri agricoltori in considerazione a quanto riportato nella SWOT a proposito delle aziende agricole, nel quale si individua il ruolo e l’importanza degli imprenditori professionali per la realtà agricola toscana. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4 e 6;~~

~~e) Tipologie di investimento: verrà data la preferenza alle azioni di ripristino di impianti arborei produttivi e del capitale di scorta rispetto alle altre tipologie di intervento, in considerazione che questi interventi hanno un effetto diretto sulla ripresa della produzione. Il criterio è collegato principalmente al fabbisogno n. 10.~~

~~Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell’emissione dei bandi) saranno escluse dall’aiuto.~~

~~**Come previsto dal Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus), non si prevede l’attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra i soggetti ammissibili.”**~~

- Il paragrafo 8.2.5.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” viene così integrato:

~~“La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è fissata al 100%. L’ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuita, secondo un principio di~~

*solidarietà, al fine di riconoscere un ~~indennizzo~~ **contributo** a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile.*

***Per ricevere il contributo le aziende devono aver subito danni per un importo non inferiore a €5000,00.***

***La Giunta Regionale stabilisce le risorse da destinare agli interventi di ripristino di cui alla presente sottomisura, per gli eventuali eventi calamitosi che dovessero verificarsi nell'anno solare di riferimento, tenuto conto delle risorse programmate riferite alla misura stessa, di cui al paragrafo 10 del programma.***

***La quantificazione delle risorse che saranno destinate agli interventi di ripristino avverrà sulla base dei seguenti principi:***

***- gravità dell'evento calamitoso verificatosi***

***e/o***

***- numero di aziende coinvolte nell'evento calamitoso***

***e/o***

***- estensione territoriale interessata dall'evento calamitoso.”***

#### **15.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Adeguamento scheda di misura al nuovo Reg. (UE) 2393/2017. Il paragrafo 21, punto b), comma 2, prevede quanto segue:

*“2.Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 bis, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.”*

Tale modifica consente che gli interventi di cui all'articolo 18 (sottomisura 5.2) possano non essere selezionati con dei criteri di selezione.

Il paragrafo 23 del Reg. Omnibus consente la possibilità di ammettere a contributo anche le spese connesse a interventi di ripristino e misure di emergenza sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e prima della domanda di aiuto.

#### **15.c. Expected effects of the amendment**

La presente modifica permette di agevolare l'applicabilità della sottomisura.

#### **15.d. Impact on the change on indicators**

Non si prevede alcun impatto con gli indicatori.

#### **15.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'AP ed in particolare con gli OT 5 “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” e 6 “Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”.



## 16. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda di sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" (paragrafo 8.2.6)

### 16.a. Title of the amendment:

- Il paragrafo 8.2.6.3.1.4 "beneficiari", secondo e quarto capoverso è così modificato:

#### *"8.2.6.3.1.4. Beneficiari*

*"L'articolo 2.1 lett. n) e lett. s) del Reg. (UE) n.1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017, si riferisce al termine "insediamento" come ad un processo che, al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'avviamento dell'azienda agricola, è già iniziato ma non ancora del tutto completato. Il processo di insediamento ~~inizia può dirsi iniziato~~ nel momento in cui il beneficiario acquisisce per la prima volta la partita IVA come azienda agricola: **ciò coincide con il giorno di attribuzione della partita IVA da parte dell'Ufficio competente e ~~ciò~~ deve avvenire nei ~~12~~ 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto. Tale processo si conclude con l'attuazione del piano aziendale il cui inizio è successivo alla presentazione della domanda di aiuto e la cui durata massima è pari a 36 mesi.**"*

Omissis

- *Per essere considerate di nuova costituzione le società/cooperative devono aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola nei ~~12~~ 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.*

Omissis"

- Il paragrafo 8.2.6.3.1.6 "condizioni di ammissibilità", terzo trattino è modificato come segue:
  - *"insediarsi in qualità di capo azienda nei ~~12~~ 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto acquisendo per la prima volta la partita IVA come azienda (individuale, società, cooperativa) agricola;*
- Il paragrafo 8.2.6.3.1.6 condizioni di ammissibilità (quarto trattino) è dunque modificato come segue:
  - *"impegnarsi ad essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art.9 Reg. (UE) 1307/2013, **così come recepito dalla legislazione nazionale ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017, entro 18 mesi dalla data ~~di insediamento~~ della decisione con cui si concede l'aiuto;**"*

### 16.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Adeguamento della scheda di misura al nuovo Reg. (UE) 2393/2017, nello specifico:

A) paragrafo 1, lettere a), b) (modifica dell'art. 2 del Reg. (UE) 1305/2013): introduzione nell'Omnibus della lettera s) in cui si definisce la "data di insediamento" *come "la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all'insediamento di cui alla lettera n)".* L'azione connessa all'insediamento viene nel nostro caso individuata nella data di attribuzione della partita Iva da parte dell'Ufficio competente;

B) paragrafo 7 lettere a) e b) (modifica dell'art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013);

- estensione a 24 mesi della possibilità di presentare domanda di aiuto dopo la data di insediamento;

- obbligo per i giovani agricoltori di conformarsi all'art.9 del Reg.(UE) n.1307/2013 entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto anziché dalla data di insediamento;

C) modifica dall'art.9 del Reg. (UE) 1307/2013 - nuova definizione di "agricoltore attivo".

#### 16.c. Expected effects of the amendment

Favorire l'insediamento di giovani agricoltori.

#### 16.d. Impact on the change on indicators

La presente modifica potrebbe determinare un più facile raggiungimento dei target previsti.

#### 16.e. Relationship between the change and the PA

La modifica è in linea con l'AdP e soprattutto in riferimento all'OT

### 17. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda della sottomisura 8.4 (paragrafo 8.2.8.3.2.7)

#### 17.a. Title of the amendment: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) della scheda sottomisura 8.4 (paragrafo 8.2.8.3.3.7)

- Il paragrafo 8.2.8.3.3.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è così modificato:

*"I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:*

*- Aree territoriali: verrà data priorità ~~alle zone montane, quindi a quelle zone che (in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza — punto 1 priorità 4) risultano ampiamente soggette a dissesto idrogeologico e dove la distruzione dei boschi a causa degli incendi incide in modo molto negativo, data l'acclività dei versanti; alle zone con maggiore diffusione dei boschi;~~ **alle aree maggiormente colpite dall'evento calamitoso oggetto di intervento** e all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette). Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 11, 13 e 15 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e cambiamento climatico";*

*- Tipologia di investimento: verrà data priorità agli interventi **eseguiti da soggetti aggregati al fine di massimizzare l'efficacia e l'impatto sul territorio dell'azione di ripristino di recupero delle aree soggette a dissesto idrogeologico, avendo questi interventi una maggiore incidenza sulla pubblica incolumità. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 10 e 13.***

**Tali criteri saranno di volta in volta adeguati alle caratteristiche delle specifiche calamità per le quali saranno attivati i singoli bandi.**

*Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto."*

#### 17.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Adeguamento della scheda di misura al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus).

La sottomisura 8.4, per sua natura, può essere attivata solo al verificarsi di specifici eventi calamitosi o avversi (incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici) e in funzione della tempistica con cui questi si manifestano.

Il paragrafo 21) lettera b del Reg. (UE) n. 2393/2017 non prevede l'obbligo di selezione dei progetti secondo criteri di selezione. A nostro avviso tuttavia, considerata la peculiarità del settore forestale, appare comunque importante definire un gruppo di principi generali all'interno dei quali, di volta in volta e in base alla tipologia di evento calamitoso per il quale viene attivato il bando, selezionare quelli che massimizzano l'effetto delle azioni di ripristino e garantiscono la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dallo specifico evento avverso.

#### 17.c. Expected effects of the amendment

- Migliorare la distribuzione delle risorse, favorendo la concentrazione degli interventi in maniera omogenea e massimizzando così l'efficacia dell'intervento a livello territoriale.
- Evitare la selezione di interventi che non rispondono pienamente alle necessità di ripristino e di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dallo specifico evento avverso per il quale viene emesso il bando.

#### 17.d. Impact on the change on indicators

Non si prevede nessun impatto sugli indicatori.

#### 17.e. Relationship between the change and the PA

La presente richiesta di modifica non ha alcuna ripercussione sull'AP.

### 18. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Integrazione principi concernenti fissazione criteri di selezione – sottomisura 8.5 (paragrafo 8.2.8.3.4.7)

#### 18.a. Title of the amendment:

- Il paragrafo 8.2.8.3.4.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è così modificato (si veda parte in grassetto):

*"I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:*

*- Aree territoriali: la priorità territoriale è attribuita in funzione del grado di svantaggio (zona montana) in base quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4); alle zone con maggiore diffusione dei boschi, alla presenza di una certificazione forestale delle aree boscate, all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette). La priorità premia gli investimenti che ricadono su territori che più di altri sono soggetti ad abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani), dove l'elevata presenza di boschi corrisponde ad elevata biodiversità (il 20% della superficie forestale rientra nelle zone Natura 2000; vedi punti di forza n. 5 e 10 – Priorità 4) o la corretta e completa applicazione dei principi di sostenibilità. Il criterio è collegato principalmente al fabbisogno n. 11 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Cambiamento climatico".*

*-Tipologie di investimento: la priorità è attribuita a interventi per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive di cui alla lettera C. b) del precedente paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", a interventi finalizzati al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contenimento dei cambiamenti climatici, di cui alla lettera A. f) del precedente paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e per l'elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti di cui alla lettera D) del precedente paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".*

*Tale criterio è collegato ai fabbisogni n. 11 e 15 e agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico.*

*Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto."*

#### 18.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

In seguito all'esperienza maturata con il primo bando della presente sottomisura, si è ravvisato la necessità di selezionare in maniera più puntuale anche le tipologie di investimento, con particolare riferimento ai piani di

gestione o di strumenti equivalenti, per permettere, nell'ultima fase di attuazione del programma, di potenziare l'azione pubblica in questo ambito, visto il ruolo strategico della pianificazione per l'attuazione di una gestione forestale sostenibile.

#### **18.c. Expected effects of the amendment**

Selezionare i progetti anche in base alle tipologie di investimento, per meglio permettere il raggiungimento degli obiettivi programmatici del PSR.

#### **18.d. Impact on the change on indicators**

Tale proposta di modifica non ha impatto sugli indicatori.

#### **18.e. Relationship between the change and the PA**

Tale proposta di modifica non ha impatto sull'AdP.

### **19. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Recepimento Delibera GR 348/2018 su "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato", con riferimento alla sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5)**

#### **19.a. Title of the amendment: Recepimento Delibera GR 348/2018 su "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato", con riferimento alla sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5).**

- Nel paragrafo 8.1 *"Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013"* si prevede di inserire il nuovo sottoparagrafo d1) *"Altri requisiti e norme obbligatori per la sottomisura 10.1 – impegni a superficie"*, con il seguente testo:

***"Per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, per i contratti accessi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021.***

***Per il tipo di operazione 10.1.2 sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021, fatto salvo quanto previsto dagli aggiornamenti annuali, a partire dall'annualità 2019, delle schede tecniche di "difesa e diserbo", redatte per singola coltura, ai sensi della LR n. 25/99."***

- Nei paragrafi 8.2.9.3.1.10, 8.2.9.3.3.10, 8.2.9.3.5.10 *"Informazioni specifiche della misura"*, con riferimento ai tipi di operazione 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5, nel riquadro *"In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari"*, al termine del testo di ciascun riquadro, si aggiunge il seguente periodo:

***"- Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato":***

- ***per i contratti accessi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021".***

- Nel paragrafo 8.2.9.3.2.10 "Informazioni specifiche della misura" del tipo di operazione 10.1.2, nel riquadro "In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari", si aggiunge il seguente periodo:

***"- Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato":***

- ***per i contratti accesi a partire dal 2019 sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021, fatto salvo quanto previsto dagli aggiornamenti annuali, a partire dall'annualità 2019, delle schede tecniche di "difesa e diserbo", redatte per singola coltura, ai sensi della LR n. 25/99".***

#### **19.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

A seguito dell'approvazione della DGR n. 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato" è necessario procedere all'integrazione del PSR, con riferimento alle schede della sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" con riferimento ai tipi di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica", 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici", 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati pascoli con finalità ambientali" 10.1.5 "Coltivazioni delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione".

La DGR n.348/2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato" dispone di prevedere nell'ambito del PSR 2014 - 2020 il divieto dell'uso del glifosato a partire dal 15 maggio 2021, al fine della concessione dei premi dovuti per l'adesione alla sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", con riferimento ai tipi di operazione a superficie di cui sopra. Tale divieto è previsto a partire dal 2021, al fine di consentire alle aziende agricole di abbandonare gradualmente l'uso del glifosato, in attesa che vengano autorizzate molecole di sostituzione a minore impatto ambientale, o comunque permettendo l'acquisizione di tecniche e metodi alternativi che consentano di mantenere livelli produttivi accettabili, senza aggravare dal punto di vista dei consumi energetici che comporterebbero un aumento non solo dei costi per le aziende, ma anche dell'impatto ambientale complessivo.

Con le modifiche proposte, si vuole far sì che il divieto dell'uso del glifosato diventi una norma obbligatoria per la sottomisura 10.1 – impegni a superficie (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5), da gestire con le modalità previste dal Reg. UE 640/2014, art. 35 comma 2.

Con l'integrazione del paragrafo 8.1, che prevede l'aggiunta del sottoparagrafo d1 "Altri requisiti e norme obbligatori per la sottomisura 10.1 – impegni a superficie", si dispone che il divieto dell'uso del glifosato venga considerato alla stregua dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 28 comma 3 del Reg. UE 1305/2013: si tratta pertanto di una norma specifica di misura a carattere trasversale (obbligo), che, dunque, come tale non rientra nel calcolo del premio.

Per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 il divieto dell'uso del glifosato a partire dal 15 maggio 2021, sussiste per i contratti accesi a partire dal 2019, nell'UTE oggetto di impegno. Si precisa dunque che tale divieto non viene applicato ai contratti già in essere.

Per il tipo di operazione 10.1.2 sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021, fatto salvo quanto previsto dagli aggiornamenti annuali, annualità 2019, delle schede tecniche di "difesa e diserbo", redatte per singola coltura, ai sensi della LR n. 25/99.

#### **19.c. Expected effects of the amendment**

La Regione Toscana, con la DGR n. 348 del 3 aprile 2018 che prevede il divieto dell'uso del glifosato anche al settore agricolo, vuole incentivare l'abbandono all'uso di tale principio attivo proprio a partire dalle misure agroambientali del PSR, perseguendo così gli obiettivi di sostenibilità ambientale, propri della sottomisura 10.1.

#### **19.d. Impact on the change on indicators**

Tale proposta di modifica non ha impatto sugli indicatori.

#### **19.e. Relationship between the change and the PA**

Tale proposta di modifica è in linea con l'AdP e prioritariamente con l'OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

### **20. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" - integrazione dei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" (paragrafo 8.2.9.3.2.7)**

#### **20.a. Title of the amendment: Tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" - integrazione dei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" (paragrafo 8.2.9.3.2.7)**

Il paragrafo 8.2.9.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" viene modificato come segue (si veda parte in grassetto):

*"I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale. La priorità territoriale è attribuita in funzione di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o aree con particolare criticità ambientali **quali ZVN, aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006, aree a rischio erosione e frane**).*

#### **20.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

La modifica prevede di integrare i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, relativamente ai particolari vincoli ambientali, inserendo anche le aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D. Lgs. n.152 del 3/4/2006. Tali zone sono aree che circoscrivono i punti di captazione idrica. La Regione Toscana ha recentemente provveduto all'approvazione del "*Piano di utilizzazione per l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti (PUFF)*" che regola in maniera vincolante l'attività agricola nelle aree di salvaguardia per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata.

#### **20.c. Expected effects of the amendment**

Con tale integrazione si vuole dare priorità alle aziende ricadenti in aree sottoposte a stringenti vincoli in merito all'uso di fitosanitari e fertilizzanti, prevedendo ulteriori impegni quali l'utilizzo dei Piani di fertilizzazione che contribuiscono a scelte più consapevoli nell'ambito dell'attività imprenditoriale agricola.

#### **20.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

#### **20.e. Relationship between the change and the PA**

Tale emendamento contribuisce al raggiungimento dell'OT n. 5 "*Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi*" in cui si riporta quanto segue "*Un'ulteriore sfida è posta dai processi di desertificazione e dalla salvaguardia degli ecosistemi, per la rilevanza che hanno in buona parte del Paese. In questo ambito saranno realizzate principalmente le azioni agro-climatiche-ambientali e silvo-ambientali finalizzate a incentivare colture e pratiche agricole e zootecniche per la razionalizzazione di prelievi e consumi e per l'aumento di sostanza organica nel suolo, nonché altre azioni utili a contrastare gli effetti degli squilibri climatici e della qualità dell'aria. Queste azioni dovranno essere sostenute da adeguati programmi di assistenza tecnico - economica e divulgazione delle informazioni presso le imprese agricole e forestali, allo scopo di diffondere maggiormente le colture e le pratiche agricole in questione.*"

## 21. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali” (Paragrafi 8.2.9.3.3.1 e 8.2.9.3.3.8) – estensione degli impegni a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000.

### 21.a. Title of the amendment: Tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali” (Paragrafi 8.2.9.3.3.1 e 8.2.9.3.3.8) – estensione degli impegni a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000.

Il paragrafo 8.2.9.3.3.1 “Descrizione del tipo di intervento” viene modificato come segue:

*“Omissis*

*Si prevedono una serie di impegni generali ed alcuni impegni aggiuntivi o più restrittivi per i pascoli **presenti all'interno dei siti Natura 2000 nei quali ricadono** ~~tipici di~~ alcuni habitat **specifici delle zone Natura 2000.***

*Omissis*

***Nelle zone Natura 2000, nelle quali ricadono i** ~~Nei suddetti habitat,~~ fermi restando eventuali obblighi o prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 **stessi** (misure di conservazione, piani di gestione, strumenti di pianificazione e gestione delle Aree protette), si applicano i seguenti impegni:*

*Omissis”*

Il paragrafo 8.2.9.3.3.8 “Importi e aliquote di sostegno” viene modificato come segue:

*Sono previsti due livelli di premio secondo il livello di impegni, la zonizzazione e la combinazione con la misura 11:*

*Premio standard = 100 euro/ha di pascolo*

*Premio per pascoli in combinazione con la misura 11 = 135 euro/ha*

*Premio per pascoli presenti **all'interno dei siti Natura 2000 nei quali ricadono** negli habitat elencati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, ~~compresi nei siti Natura 2000,~~ nei quali è previsto l’obbligo di sfalcio = 130 euro/ha*

*Premio per pascoli presenti **all'interno dei siti Natura 2000 nei quali ricadono** negli habitat elencati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, ~~compresi nei siti Natura 2000,~~ nei quali è previsto l’obbligo di sfalcio in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha.*

*Con le altre operazioni della misura 10 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.”*

### 21.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Tale modifica si configura come un allineamento fra i paragrafi della scheda di misura, nei quali vi era una incongruenza.

Il paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” limita l'ambito di applicazione territoriale degli impegni aggiuntivi ai soli pascoli in alcuni habitat specifici presenti all'interno dei siti Natura 2000 e solo per questi pascoli, nel paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”, viene riconosciuto il premio maggiorato.

Invece, nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” viene imposto il rispetto degli obblighi aggiuntivi a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000 e non solo agli habitat in essi individuati.

Dal momento in cui è comunque necessario il rispetto delle regole più restrittive (quindi quelle contenute nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità”), si ritiene opportuno allineare di conseguenza gli altri due summenzionati paragrafi.

Si propone pertanto di correggere l'ambito di applicazione territoriale degli impegni aggiuntivi dei pascoli, estendendo tali impegni a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000 che contengono gli habitat individuati nella scheda di misura e non solo a questi ultimi come attualmente previsto. Per questo, si propone anche di riconoscere a tutti i pascoli presenti all'interno dei siti Natura 2000 i premi superiori attualmente destinati ai soli pascoli presenti all'interno degli habitat, modificando il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Tutto ciò fermo restando che eventuali obblighi previsti dai piani di gestione delle aree Natura 2000 devono sempre essere rispettati e non rientrano dunque nel calcolo del premio, così come anche riportato nella scheda del tipo di operazione in oggetto, al paragrafo 8.2.9.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento":

*"(.....) Nei suddetti habitat, fermi restando eventuali obblighi o prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 (misure di conservazione, piani di gestione, strumenti di pianificazione e gestione delle Aree protette) si applicano i seguenti impegni (.....)".*

#### **21.c. Expected effects of the amendment**

La modifica dei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" e "Importi e aliquote di sostegno" nel senso descritto riconduce a coerenza una situazione di disallineamento all'interno della scheda di misura.

#### **21.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

#### **21.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica non prevede alcun impatto sull'AdP.

## **22. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" (paragrafo 8.2.9.3.4) – inserimento razze Cavallo Bardigiano e Macchiaiola Maremmana fra quelle ammissibili al sostegno.**

### **22.a. Title of the amendment: tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" (paragrafo 8.2.9.3.4) – inserimento razze Cavallo Bardigiano e Macchiaiola Maremmana fra quelle ammissibili al sostegno.**

La presente modifica consiste nell'inserire anche la razza equina Cavallo Bardigiano e suina Macchiaiola Maremmana fra le razze autoctone a rischio di estinzione che possono beneficiare, nell'ambito del tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità," di un premio ad UBA per il mantenimento dei riproduttori.

- Nel paragrafo 8.2.9.3.4.1 "Descrizione del tipo di intervento", al decimo capoverso, il testo viene modificato come segue (si vedano integrazioni in grassetto):

*"Sono ammissibili al sostegno della presente operazione le seguenti specie di animali di allevamento:*

- *Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola*
- *Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca – Massese*
- *Caprini: Capra della Garfagnana– Capra di Montecristo.*
- *Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico – **Cavallo Bardigiano** - Asino dell'Amiata*
- *Suini: Cinta senese – **Macchiaiola Maremmana**"*

- La Tabella 8.2.9.3.4.1 "Consistenza razze autoctone 2013\_nazionale" viene modificata inserendo anche razze equina Cavallo Bardigiano e suina Macchiaiola Maremmana e viene aggiornata complessivamente nei valori riportando i dati delle consistenze al 2016:



<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE BOVINE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Aziende</b>	<b>Maschi &gt;24mesi</b>	<b>Femmine &gt;24mesi</b>	<b>Totale</b>
Calvana	<b>22</b>	17	241	<b>411</b>
Garfagnina	<b>19</b>	4	116	<b>173</b>
Maremmana	<b>221</b>	156	7.977	<b>10.093</b>
Pisana	<b>13</b>	10	213	<b>384</b>
Pontremolese	<b>6</b>	1	35	<b>62</b>
Romagnola	<b>363</b>	306	7.947	<b>12.357</b>
<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE OVINE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Aziende</b>	<b>Maschi &gt;6mesi</b>	<b>Femmine &gt;6mesi</b>	<b>Totale</b>
Appenninica	<b>202</b>	455	12.865	<b>13.320</b>
Garfagnina bianca	<b>41</b>	75	1.445	<b>1.520</b>
Massese	<b>91</b>	355	13.826	<b>14.181</b>
Pecora dell'Amiata	<b>41</b>	80	2.816	<b>2.896</b>
Pomarancina	<b>37</b>	85	2.063	<b>2.148</b>
Zerasca	<b>49</b>	73	2.322	<b>2.395</b>
<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE CAPRINE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Aziende</b>	<b>Maschi &gt;6mesi</b>	<b>Femmine &gt;6mesi</b>	<b>Totale</b>
Capra della Garfagnana	<b>35</b>	91	1.796	<b>1.887</b>
Capra di Montecristo	<b>2</b>	11	20	<b>31</b>
<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE SUINE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Aziende</b>	<b>Verri</b>	<b>Scrofe</b>	<b>Totale</b>
Cinta Senese	<b>120</b>	159	1.206	<b>8.056</b>
Macchiaiola maremmana (1)	<b>7</b>	11	38	<b>330</b>
<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE EQUINE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Aziende</b>	<b>Stalloni</b>	<b>Fattrici</b>	<b>Totale</b>
Cavallo Bardigiano	<b>953</b>	271	1997	<b>3401</b>
Cavallo Appenninico (2)	<b>183</b>	13	121	<b>668</b>
Maremmano	<b>1.558</b>	114	2.233	<b>3.215</b>
Monterufolino	<b>121</b>	16	75	<b>312</b>
<b>CONSISTENZA RAZZE AUTOCTONE ASININE AL 31.12.2016</b>				
	<b>N. Allevamenti</b>	<b>Stalloni</b>	<b>Fattrici</b>	<b>Totale</b>
Asino Amiata	<b>612</b>	91	572	<b>2.183</b>

(1) R.A. creato nel 2018; i dati 2016 sono i capi teoricamente iscrivibili (il dato certo sugli animali iscritti si avrà nel 2019 su numeri 2018)

(2) R.A. di recente creazione; capi iscritti nella sola sezione principale.

- Il paragrafo 8.2.9.3.4.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene integrato come segue (si veda parte in neretto):

*"Per le razze sotto elencate che presentano premi maggiori di 200 euro/UBA ci si avvale della deroga prevista per l'art. 28 dell'Allegato II "importi e aliquote di sostegno" al Reg. UE 1305/2013, così come giustificato all'interno del paragrafo relativo alla metodologia di calcolo:*

- *Bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese*
- *Ovine: Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca*
- *Caprine: Capra della Garfagnana – Capra di Montecristo*
- *Equine/asinine: Cavallo Monterufolino*
- ***Suine: Macchiaiola Maremmana"***

- La tabella 8.2.9.3.4.8 "premi razze autoctone" viene integrata inserendo le righe "Suina Macchiaiola Maremmana" con premio pari a 300€ a UBA ed Equina "Cavallo Bardigiano", con premio pari a 200€ a UBA, come segue (si vedano parti in grassetto):

<b>Razze</b>	<b>Premio (euro/UBA)</b>
<i>Suina Cinta</i>	<i>200</i>
<b><i>Suina Macchiaiola maremmana</i></b>	<b><i>300</i></b>
<i>Bovina Romagnola</i>	<i>200</i>
<i>Bovina Maremmana</i>	<i>300</i>
<i>Bovina Calvana</i>	<i>400</i>
<i>Bovina Pisana</i>	<i>400</i>
<i>Bovina Garfagnina</i>	<i>400</i>
<i>Bovina Pontremolese</i>	<i>500</i>
<i>Ovina Appenninica</i>	<i>200</i>
<i>Ovina Zerasca</i>	<i>300</i>
<i>Ovina Pomarancina</i>	<i>300</i>
<i>Ovina Pecora dell'Amiata</i>	<i>400</i>
<i>Ovina Garfagnina Bianca</i>	<i>400</i>
<i>Ovina Massese</i>	<i>200</i>
<i>Caprina Capra della Garfagnana</i>	<i>250</i>
<i>Caprina Capra di Montecristo</i>	<i>300</i>
<i>Cavallo Maremmano</i>	<i>200</i>
<i>Cavallo Appenninico</i>	<i>200</i>
<b><i>Cavallo Bardigiano</i></b>	<b><i>200</i></b>
<i>Cavallo Monterufolino</i>	<i>400</i>
<i>Asino dell'Amiata</i>	<i>200</i>

- Il paragrafo 8.2.9.3.4.10. "Informazioni specifiche della misura", nel riquadro relativo all'"Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica", viene modificato come segue (si veda parte in neretto):

*"Le razze che hanno diritto al premio sono le seguenti:*

*Bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola*

*Ovine: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese*

*Caprine: Capra della Garfagnana - Capra di Montecristo*

*Equine: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico – **Cavallo Bardigiano***

*Asinine: Asino dell'Amiata*

*Suine: Cinta senese – **Macchiaiola Maremmana**"*

- Nel paragrafo "Descrizione della metodica e delle ipotesi (...) per i calcoli a giustificazione dei premi (...), la parte relativa alle "Razze equine ed asinine", primo capoverso, viene integrata come segue (si veda grassetto):

*"Per determinare la differenza di reddito derivante dall'allevamento di una razza di cavalli diffusa in tutta la Regione e in tutto il Paese quale il Sella Italiano (S.I.) e alcune razze autoctone toscane con diffusione più limitata, si confrontano i costi, per capitoli omogenei, sostenuti per l'allevamento delle diverse razze e i ricavi che si ottengono dalle stesse. In particolare l'esame si basa sul confronto tra Sella Italiano (S.I.) da una parte e Maremmano, Appenninico, **Bardigiano**, Monterufolino e Asino dell'Amiata dall'altra.*

*Omissis"*

- Dal calcolo del premio, certificato dall'organismo indipendente IRPET, emerge che la razza suina "Macchiaiola Maremmana" rientra fra le razze per le quali si richiede la deroga per l'art. 28 ai sensi dell'Allegato II al Reg. UE 1305/2013. Pertanto, il paragrafo 8.2.9.3.4.10. "Informazioni specifiche della misura", nel riquadro relativo "Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; (...)", la parte relativa alla "Richiesta di deroga per l'art. 28 ai sensi dell'Allegato II al Reg. UE 1305/2013", viene modificata come segue (si veda parte in neretto):

*"Tutte le razze evidenziano delle performance nettamente negative rispetto alla razza utilizzata per il confronto (Limousine per i bovini, Bergamasca per gli ovicaprini, Large White per i suini, Cavallo da Sella Italiano per gli equini) che risultano in differenziali di reddito ad UBA molto elevati, tali da giustificare premi oltre il massimale previsto all'Allegato II al Reg. UE 1305/2013. Per le seguenti razze si richiede la deroga, prevista nello stesso allegato per l'art. 28, al rispetto del massimale (razze evidenziate nelle tabelle allegate):*

- *Bovina Maremmana*
- *Bovina Calvana*
- *Bovina Pisana*
- *Bovina Garfagnina*
- *Bovina Pontremolese*
- *Ovina Zerasca*
- *Ovina Pomarancina*
- *Ovina Pecora dell'Amiata*
- *Ovina Garfagnina Bianca*
- *Caprina Capra della Garfagnana*

- *Caprina Capra di Montecristo*
- *Cavallo Monterufolino*
- ***Suina Macchiaiola Maremmana***

- Il Box di approfondimento “calcolo premi razze autoctone” (Figura 8.2.9.3.4.10 – 1), viene modificato come segue (si vedano parti in grassetto e barrate):

*“Box di approfondimento per il calcolo dei premi per le razze bovine, ovicaprine e suine*

*Per i suini autoctoni (Cinta Senese e **Macchiaiola maremmana**) è stato fatto il raffronto con la Large White, razza suina selezionata diffusa anche in Toscana. Le differenze si riscontrano nei consumi alimentari (maggiori nella razza commerciale), nel numero di suini ingrassati all’anno per scrofa, nell’età e nel peso alla macellazione, nel fattore di conversione alimentare e nel prezzo di vendita del suino vivo. Nonostante questo ultimo valore risulti maggiore per la razza autoctona, risulta comunque una differenza per scrofa di 200 € a sfavore **dei suini autoctoni della Cinta senese**, pari a 400 €/UBA.*

*Omissis”*

- La Tabella di determinazione dei differenziali e dei premi – razze suine bovine e ovicaprine (tabella 8.2.9.3.4.10 - 2 denominata “Confronto differenziali calcolati-premi corrisposti”), viene modificata come segue (si veda parte in neretto):

<b>Razze</b>	<b>Differenziale calcolato</b>	<b>Premio effettivo</b>	<b>Percentuale rispetto al calcolato</b>
<i>Suina Cinta</i>	400,00	200	50%
<b><i>Suina Macchiaiola maremmana</i></b>	<b>400,00</b>	<b>300</b>	<b>75%</b>
<i>Bovina Romagnola</i>	300,00	200	67%
<i>Bovina Maremmana</i>	550,00	300	55%
<i>Bovina Calvana</i>	500,00	400	80%
<i>Bovina Pisana</i>	520,00	400	77%
<i>Bovina Garfagnina</i>	600,00	400	67%
<i>Bovina Pontremolese</i>	600,00	500	83%
<i>Ovina Appenninica</i>	500,00	200	40%
<i>Ovina Zerasca</i>	466,00	300	64%
<i>Ovina Pomarancina</i>	600,00	300	50%
<i>Ovina Pecora dell'Amiata</i>	500,00	400	80%
<i>Ovina Garfagnina Bianca</i>	600,00	400	67%
<i>Ovina Massese</i>	233,00	200	86%
<i>Caprina Capra della Garfagnana</i>	366,00	250	68%
<i>Caprina Capra di Montecristo</i>	366,00	300	82%

Razze	Differenziale calcolato	Premio effettivo	Percentuale rispetto al calcolato
Cavallo Maremmano	1.800,00	200	11%
Cavallo Appenninico	2.600,00	200	8%
<b>Cavallo Bardigiano</b>	<b>2.600,00</b>	<b>200</b>	<b>8%</b>
Cavallo Monterufolino	2.600,00	400	15%
Asino dell'Amiata	2.600,00	200	8%

### **22.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Il calcolo dei premi è stato effettuato da IRPET e provvederemo ad inserire nel PSR la relativa certificazione del metodo e del valore ottenuto. Le razze sostenute dall'operazione 10.1.4 sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale poichè sono razze iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale". Da quest'anno per la razza equina Cavallo Bardigiano e la razza suina Macchiaiola Maremmana sono presenti entrambi i requisiti previsti dal Reg. delegato (UE) n. 807/2014 e dalla scheda di misura per accedere al premio (presenza di Libro Genealogico/Registro Anagrafico e iscrizione al Repertorio Regionale delle razze autoctone di cui alla LR 64/2004), in particolare:

- il Cavallo Bardigiano ora risulta, quale razza minacciata di estinzione, iscritto nel Repertorio Regionale delle razze autoctone di cui alla LR 64/2004 (il libro genealogico era già presente);

- la Macchiaiola Maremmana possiede ora un libro genealogico ufficiale (l'iscrizione al repertorio regionale era già presente).

### **22.c. Expected effects of the amendment**

In linea con la finalità generale del tipo di operazione 10.1.4, ovvero salvaguardare le razze autoctone minacciate dall'abbandono attraverso la corresponsione di un premio a UBA, tale integrazione fa sì che anche queste razze possano beneficiare di tale aiuto. Il pagamento del premio anche per i capi appartenenti alle razze sopra inserite consente di attenuare il rischio di abbandono delle stesse e di corrispondere il giusto riconoscimento alle aziende che attualmente allevano questi animali spesso in condizioni di marginalità.

### **22.d. Impact on the change on indicators**

Non si prevede nessun impatto sugli indicatori.

### **22.e. Relationship between the change and the PA**

La presente richiesta di modifica è coerente con l'AP, soprattutto con l'obiettivo tematico 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" che, al paragrafo "Risorse naturali: biodiversità e vulnerabilità ai nitrati" viene riportato che *"L'Italia è fra i paesi più ricchi di biodiversità (.....). Gran parte delle popolazioni autoctone a rischio di estinzione, in particolare della specie ovina e caprina, sopravvive in ambienti caratterizzati da condizioni pedo-climatiche e ambientali sfavorevoli alla diffusione di razze cosmopolite e selezionate, dimostrando capacità di adattamento peculiari e interessanti per futuri utilizzi anche su razze più diffuse. In altri casi la sopravvivenza di queste razze è da ricercare in fattori legati alla tradizione e alla cultura contadina locale, che ha garantito la salvaguardia, sino ai giorni nostri, di molte popolazioni autoctone"*.

## **23. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Misura 11 "Agricoltura biologica" - integrazione dei "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" (paragrafi 8.2.10.3.1.7 8.2.10.3.2.7) e "Misure di attenuazione" (8.2.10.3.1.9.2 e 8.2.10.3.2.9.2)**

### **23.a. Title of the amendment:**

1) I paragrafi 8.2.10.3.1.7. e 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" delle sottomisure 11.1 e 11.2, vengono così integrati (si veda parte in grassetto):

*"I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale. La priorità territoriale è attribuita in funzione:*

- *del grado di svantaggio (zona montana) in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4 e 5) in merito alla vulnerabilità dei territori montani che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico;*
- *di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi e aree con particolari criticità ambientali, quali ZVN, aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006, aree a rischio erosione e frane)."*

2) I paragrafi 8.2.10.3.1.9.2 e 8.2.10.3.2.9.2 "Misure di attenuazione" delle sottomisure 11.1 e 11.2, viene sostituito come segue :

DA

- Per il rispetto degli impegni previsti dal reg.CE n. 834/2007 e n.889/2008, gli esiti dei controlli effettuati dall'organismo di controllo sono inseriti nel sistema informativo dell'OP; talune non conformità rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura

A

- Per il rispetto degli impegni previsti dal Reg. CE n.834/2007 e n. 889/2008 l'Organismo Pagatore (Artea) utilizza gli esiti dei controlli effettuati dall'Organismo di controllo (OdC) e presenti nella Banca Dati Vigilanza (BDV); talune non conformità rilevano ai fini delle inadempienze ai sensi della presente misura.

### **23.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

1. La modifica prevede di integrare i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione, relativamente ai particolari vincoli ambientali, inserendo anche le aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D. Lgs. n.152 del 3/4/2006. Tali zone sono aree che circoscrivono i punti di captazione idrica. La Regione Toscana ha recentemente provveduto all'approvazione del "Piano di utilizzazione per l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti (PUFF)" che regola in maniera vincolante l'attività agricola nelle aree di salvaguardia per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica captata.

2. Quanto sopra si è reso necessario dalla piena operatività della Banca Dati Vigilanza Nazionale istituita con decreto del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) del 12/03/2015 e dall'obbligo che il suddetto decreto prevede a carico degli OdC di implementare la BDV con i provvedimenti emessi, contenenti le non conformità (NC) rilevate nella propria attività di controllo presso le aziende biologiche.

### **23.c. Expected effects of the amendment**

- 1) Con tale integrazione si vuole dare priorità alle aziende ricadenti in aree sottoposte a stringenti vincoli ambientali che, tramite la partecipazione al metodo di produzione biologica, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica.
- 2) Con tale modifica si elimina l'obbligo da parte degli Organismi di Controllo di caricare le non conformità rilevate nel sistema informativo ARTEA, la quale invece usufruirà - ai fini dei controlli - di quanto disponibile nella DBV Nazionale.

### **23.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto con gli indicatori.

### **23.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'AdP ed in particolare con l'OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" in cui è riportato che "Il miglioramento della qualità dei corpi idrici

*dipende in modo rilevante dal controllo dell'inquinamento diffuso generato dalle fertilizzazioni organiche e chimiche. In tale contesto si opererà, in linea con la direttiva 91/676/CE, con misure agro-climatico-ambientali per ridurre l'impatto delle pratiche agricole e degli allevamenti".*

E' in linea anche con l'Obiettivo Tematico 11 "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente".

## **24. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) delle schede delle misure 11 e 13 - integrazione paragrafi "Beneficiari" (paragrafi 8.2.10 e 8.2.11)**

### **24.a. Title of the amendment: Adeguamento al Reg. 2393/2017 (Omnibus) delle schede delle misure 11 e 13 - integrazione paragrafi "Beneficiari" (paragrafi 8.2.10 e 8.2.11)**

I paragrafi relativi alla individuazione dei "Beneficiari" delle schede di misura 11 e 13 vengono integrati con le parti in grassetto:

- Paragrafi 8.2.10.3.1.4. e 8.2.10.3.2.4. "Beneficiari" delle schede delle sottomisure 11.1 e 11.2

*"Agricoltori iscritti o iscrivibili all'elenco regionale toscano degli operatori biologici (EROB) che sono in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n.1307/2013, così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017.*

*Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio regionale."*

- Paragrafi 8.2.11.3.1.4. , 8.2.11.3.2.4., 8.2.11.3.3.4. "Beneficiari" delle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3

*"Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, così come recepito dalla legislazione nazionale, ai sensi del Reg. (UE) n. 2393/2017."*

### **24.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Il Reg. (UE) n. 2393/2017 prevede, fra i considerata, quanto segue:

*"(29) Poiché dall'esperienza maturata in passato è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, il regolamento (UE) n. 1307/2013 ha introdotto la clausola relativa agli agricoltori in attività. In base a tale clausola, gli Stati membri devono astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a taluni soggetti, a meno che questi possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Tuttavia, l'esperienza successiva dimostra che numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad applicare i tre criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base ai quali riconsiderare gli agricoltori in attività. Per ridurre l'onere amministrativo connesso all'applicazione dei suddetti tre criteri, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che solo uno o due di essi possano essere impiegati per dimostrare che un soggetto è un agricoltore attivo.*

*(30) Inoltre, l'esperienza di alcuni Stati membri è che le difficoltà e i costi amministrativi dell'attuazione degli elementi previsti nell'elenco delle attività o delle imprese previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono superiori al beneficio ottenuto con l'esclusione dai regimi di sostegno diretto di un numero molto limitato di beneficiari non in attività. Se uno Stato membro ritiene che tale sia la situazione, dovrebbe poter sospendere l'applicazione del suddetto articolo 9 in relazione all'elenco delle attività o delle imprese."*

Lo Stato Membro dovrà quindi recepire le nuove disposizioni previste nel Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus) circa la definizione di "agricoltore attivo".



#### 24.c. Expected effects of the amendment

Adeguamento delle schede delle misure 11 e 13 al Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus).

#### 24.d. Impact on the change on indicators

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori.

#### 24.e. Relationship between the change and the PA

La presente modifica è in linea con l'AdP.

### 25. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica del piano di finanziamento – capitolo 10

#### 25.a. Title of the amendment: Modifica del piano di finanziamento – capitolo 10.

Di seguito si propongono le seguenti rimodulazioni e modifiche al piano finanziario a seguito attuazione delle misure:

- a. riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 8.1 “Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento” (per complessivi 2.510.706 in termini di spesa pubblica e 1.082.616 in termini di Feasr) e conseguente aumento delle risorse programmate delle sottomisure 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” (per 1.000.000 in termini di spesa pubblica e 431.200 in termini di Feasr) e 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste” (per 1.510.706 in termini di spesa pubblica e 651.416 in termini di Feasr). **La rimodulazione delle risorse avviene all'interno della stessa misura 8 e non comporta una modifica delle risorse programmate sulla misura.**

Di seguito la tabella che evidenzia le risorse programmate nella misura 8 (in termini di spesa pubblica e Feasr) e la relativa proposta di rimodulazione. Nella colonna c sono evidenziate le variazioni finanziarie per ciascuna sottomisura.

Sottomisura/Tip o di operazione	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priori tà/FA	spesa pubblica	Feasr	Priori tà/FA	spesa pubblica	Feasr	Priori tà/FA
8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento	27.263.880	11.756.185	P4	24.753.174	10.673.569	P4	<b>-2.510.706</b>	-1.082.616	P4
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	9.845.490	4.245.375	P4	10.845.490	4.676.575	P4	<b>1.000.000</b>	431.200	P4

8.6 Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste	17.721.890	7.641.679	P3 - FA 3A	19.232.596	8.293.095	P3 - FA 3A	<b>1.510.706</b>	651.416	P3 - FA 3A
<b>totale</b>	<b>54.831.260</b>	<b>23.643.239</b>		<b>54.831.260</b>	<b>23.643.239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

- b. riduzione delle risorse programmate sull'operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e oliveti con finalità ambientali/paesaggistiche" (per complessivi 8.250.000 in termini di spesa pubblica e 3.557.400 in termini di Feasr) e conseguente aumento delle risorse programmate delle operazioni 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" (per 750.000 in termini di spesa pubblica e 323.400 in termini di Feasr), 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" (per 3.500.000 in termini di spesa pubblica e 1.509.200 in termini di Feasr) e 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" (per 4.000.000 in termini di spesa pubblica e 1.724.800 in termini di Feasr). **La rimodulazione delle risorse avviene all'interno della stessa sottomisura 10.1 e non comporta una modifica delle risorse programmate su tale sottomisura.**

Di seguito la tabella che evidenzia le risorse programmate nella misura 10 (in termini di spesa pubblica e Feasr) e la relativa proposta di rimodulazione. Nella colonna c sono evidenziate le variazioni finanziarie per ciascuna operazione.

Tipo di operazione	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica	7.000.000	3.018.400	P4	7.750.000	3.341.800	P4	750.000	323.400	P4
10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	30.000.000	12.936.000	5D	33.500.000	14.445.200	5D	3.500.000	1.509.200	5D
10.1.3 Miglioramento di pascoli e oliveti con finalità ambientali/paesaggistiche	9.588.410	4.134.522	P4	1.338.410	577.122	P4	-8.250.000	-3.557.400	P4
10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	9.000.000	3.880.800	P4	13.000.000	5.605.600	P4	4.000.000	1.724.800	P4

10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione	500.000	215.600	P4	500.000	215.600	P4	0	0	P4
<b>totale</b>	<b>56.088.410</b>	<b>24.185.322</b>		<b>56.088.410</b>	<b>24.185.322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

c) riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 16.5 “Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici” (per complessivi 4.258.751 in termini di spesa pubblica e 1.836.373 in termini di Feasr) e sull'operazione 4.4.2 “Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche” (per complessivi 426.629 in termini di spesa pubblica e 183.962 in termini di Feasr), con **conseguente aumento** delle risorse programmate sull'operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità” (per complessivi 4.685.380 in termini di spesa pubblica e 2.020.336 in termini di Feasr). **Tale rimodulazione avviene all'interno della stessa Priorità e comporta una riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 16.5 e sull'operazione 4.4.2 e conseguente aumento delle risorse programmate sull'operazione 4.4.1.**

Sottomisura/Tipo di operazione	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
16.5 - Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici	4.922.750	2.122.690	P4	663.999	286.316	P4	-4.258.751	-1.836.373	P4
4.4.2 Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche	1.969.100	849.076	P4	1.542.471	665.113	P4	-426.629	-183.962	P4
4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità	3.938.200	1.698.152	P4	8.623.580	3.718.488	P4	4.685.380	2.020.336	P4
<b>totale</b>	<b>10.830.050</b>	<b>4.669.918</b>		<b>10.830.050</b>	<b>4.669.918</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

d) rimodulazione degli importi programmati sulle singole FA in cui si articola la misura 2, a seguito dell'aggiornamento dei trascinamenti provenienti dalla passata programmazione ed allineamento delle risorse programmate a quelle rendicontate in dichiarazione di spesa. La rimodulazione delle risorse programmate, avviene all'interno della misura e non comporta una modifica delle risorse programmate sulla misura 2.

Misura 2 - Focus area	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)		Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)		Variazione finanziaria c=b-a	
	Spesa pubblica	Feasr	Spesa pubblica	Feasr	Spesa pubblica	Feasr
2a	2.600.000	1.121.120	4.479.294	1.931.472	1.879.294	810.352
2b	2.650.000	1.142.680	50.000	21.560	-2.600.000	-1.121.120
3a	1.150.000	495.880	360.000	155.232	-790.000	-340.648
3b	1.150.000	495.880	1.150.000	495.880	0	0
P4	4.366.480	1.882.826	4.366.480	1.882.826	0	0
5a	1.540.000	664.048	1.540.000	664.048	0	0
5c	1.540.000	664.048	3.050.706	1.315.464	1.510.706	651.416
5d	1.540.000	664.048	1.540.000	664.048	0	0
5e	1.530.000	659.736	1.530.000	659.736	0	0
TOT.	18.066.480	7.130.530	18.066.480	7.130.530	0	0

e) riduzione delle risorse programmate sull'operazione 4.2.1 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" (per complessivi 1.500.000€ in termini di spesa pubblica e 646.800 in termini Feasr) e sulla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" (per complessivi 312.325€ in termini di spesa pubblica e 134.675 in termini Feasr), con conseguente aumento di pari importo a favore della sottomisura 3.2 "Attività di informazione e promozione" (per complessivi 1.812.325€ in termini di spesa pubblica e 781.475 in termini Feasr). **Tale rimodulazione avviene all'interno della stessa Priorità/Focus area e determina una riduzione delle risorse programmate sull'operazione 4.2.1 e sulla sottomisura 3.1 a favore della sottomisura 3.2.**

Sottomisura/Tipo di operazione	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
3.2 Attività di informazione e promozione	5.900.900	2.544.468	P3	7.713.225	3.325.943	P3	1.812.325	781.475	P3
3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	401.700	173.213	P3	89.375	38.539	P3	-312.325	-134.675	P3
4.2.1 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli	67.580.450	29.140.690	P3	66.080.450	28.493.890	P3	-1.500.000	-646.800	P3
<b>totale</b>	<b>73.883.050</b>	<b>31.858.371</b>		<b>73.883.050</b>	<b>31.858.371</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

f) riduzione delle risorse programmate sulla sottomisura 16.1 "Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura" (per complessivi 5.750.000 in termini di spesa pubblica e

2.479.400 in termini di Feasr) e conseguente aumento di pari importo a favore della sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione”. **La rimodulazione delle risorse avviene all’interno della stessa misura 16 e non comporta una modifica delle risorse programmate sulla misura e sulle Priorità/Focus area.**

Focus area	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)		Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)		Variazione finanziaria c=b-a	
	16.1 Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura	16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione	16.1 Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura	16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione	16.1 Sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura	16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione
<b>2a</b>	150.000	350.000	500.000	0	350.000	-350.000
<b>3a</b>	300.000	700.000	150.000	850.000	-150.000	150.000
<b>3b</b>	600.000	1.400.000	0	2.000.000	-600.000	600.000
<b>4b</b>	1.800.000	3.852.360	150.000	5.502.360	-1.650.000	1.650.000
<b>5a</b>	1.200.000	2.800.000	0	4.000.000	-1.200.000	1.200.000
<b>5c</b>	900.000	2.100.000	150.000	2.850.000	-750.000	750.000
<b>5d</b>	900.000	2.100.000	0	3.000.000	-900.000	900.000
<b>5e</b>	900.000	2.100.000	50.000	2.950.000	-850.000	850.000
<b>TOT.</b>	<b>6.750.000</b>	<b>15.402.360</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21.152.360</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>

- g) riduzione delle risorse programmate sul tipo di operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso energie rinnovabili nelle aziende agricole” (per 2.500.000€ in spesa pubblica e 1.078.000 in quota Feasr) e riduzione sul tipo di operazione 6.4.2 “Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole” (per 1.500.000 in spesa pubblica e 646.800€ in quota Feasr), a favore del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” (per 3.199.650 in spesa pubblica e 1.379.689 in quota Feasr) e della sottomisura 7.2 “Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione miglioramento espansione di infrastrutture su piccola scala” (per 800.350 in spesa pubblica e 345.111 in quota Feasr). **Tale rimodulazione avviene all’interno della stessa Priorità (P5).**

Sottomisura/Tipo di operazione	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA	spesa pubblica	Feasr	Priorità/FA
4.1.5 Incentivare il ricorso energie rinnovabili nelle aziende agricole	6.891.850	2.971.766	5C	4.391.850	1.893.766	5C	<b>-2.500.000</b>	-1.078.000	5C
6.4.2 Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole	4.848.410	2.090.634	5C	3.348.410	1.443.834		<b>-1.500.000</b>	-646.800	
4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole	3.938.200	1.698.152	5A	7.137.850	3.077.841	5A	<b>3.199.650</b>	1.379.689	5A
7.2 Sostegno ad investimenti finalizzati alla creazione miglioramento espansione di infrastrutture su piccola scala	9.199.650	3.966.889	5C	10.000.000	4.312.000		<b>800.350</b>	345.111	5C
<b>totale</b>	<b>24.878.110</b>	<b>10.727.441</b>		<b>24.878.110</b>	<b>10.727.441</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Le rimodulazioni e le modifiche proposte, determinano a livello di priorità e focus area:

- un aumento delle risorse programmate per la Priorità 3, Focus area 3a per un importo pari a 720.706€;
- una riduzione delle risorse programmate per la Priorità 2 per un importo pari a -720.706€;
- una riduzione delle risorse programmate per la Priorità 4 pari a 5.010.706€ ;
- un aumento delle risorse programmate per la Priorità 5: Focus area 5a per un importo pari a 3.199.650€, della Focus area 5c per un importo di 1.688.944 € e della Focus area 5d per un importo pari a 3.500.000€.

In termini percentuali la rimodulazione determina una riduzione delle risorse totali programmate della Priorità 4 di -0,53%, a favore della Priorità 5 e del -0,08% dalla Priorità 3 alla Priorità 2.

La tabella seguente evidenzia il confronto fra le risorse programmate per Priorità e la proposta di rimodulazione. Variazione fra la proposta di rimodulazione e le risorse programmate.

PRIORITA'	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%
P2	220.580.660	95.114.381	23,23%	219.859.954	94.803.612	23,16%	-720.706	-310.768	-0,08%
P3	179.121.710	77.237.281	18,87%	179.842.416	77.548.050	18,94%	720.706	310.768	0,08%
P4	306.198.580	132.032.828	32,25%	301.187.874	129.872.211	31,72%	-5.010.706	-2.160.616	-0,53%
P5	131.713.080	56.794.680	13,87%	136.723.786	58.955.297	14,40%	5.010.706	2.160.616	0,53%
P6	97.103.860	41.871.184	10,23%	97.103.860	41.871.184	10,23%	0	0	0,00%
AT	12.847.733	5.539.942	1,35%	12.847.733	5.539.942	1,35%	0	0	0,00%
MD	1.854.600	799.704	0,20%	1.854.600	799.704	0,20%	0	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>949.420.223</b>	<b>409.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>949.420.223</b>	<b>409.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La tabella seguente evidenzia il confronto fra le risorse programmate per Focus area e la proposta di rimodulazione. Variazione fra la proposta di rimodulazione e le risorse programmate.

Focus area	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)			Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)			Variazione finanziaria c=b-a		
	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%	spesa pubblica	Feasr	%
2a	106.680.230	46.000.515	11,24%	108.559.524	46.810.867	11,43%	1.879.294	810.352	0,20%
2b	113.900.430	49.113.865	12,00%	111.300.430	47.992.745	11,72%	-2.600.000	-1.121.120	-0,27%
3a	154.300.810	66.534.509	16,25%	155.021.516	66.845.278	16,33%	720.706	310.768	0,08%
3b	24.820.900	10.702.772	2,61%	24.820.900	10.702.772	2,61%	0	0	0,00%
P4	306.198.580	132.032.828	32,25%	301.187.874	129.872.211	31,72%	-5.010.706	-2.160.616	-0,53%
5a	10.378.200	4.475.080	1,09%	13.577.850	5.584.769	1,43%	3.199.650	1.379.689	+0,34%
5c	27.264.460	11.756.435	2,87%	25.576.516	11.028.162	2,69%	-1.688.944	-728.273	-0,18%
5d	35.440.000	15.281.728	3,73%	38.940.000	16.790.928	4,10%	3.500.000	1.509.200	0,37%
5e	58.630.420	25.281.437	6,18%	58.630.420	25.281.437	6,18%	0	0	0,00%
6b	57.103.860	24.623.184	6,01%	57.103.860	24.623.184	6,01%	0	0	0,00%
6c	40.000.000	17.248.000	4,21%	40.000.000	17.248.000	4,21%	0	0	0,00%
AT	12.847.733	5.539.942	1,35%	12.847.733	5.539.942	1,35%	0	0	0,00%

MD	1.854.600	799.704	0,20%	1.854.600	799.704	0,20%	0	0	0,00%
TOTALE	<b>949.420.223</b>	<b>409.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>949.420.223</b>	<b>409.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La proposta di rimodulazione determina a **livello di misura** un aumento delle risorse programmate per la misura 3 (per 1.500.000 in termini di spesa pubblica e 646.800 in termini di Feasr), della misura 4 (per 3.458.401 in termini di spesa pubblica e 1.491.263 in termini di Feasr), della misura 7 (per 835.000 in spesa pubblica e 345.111 in quota Feasr), con conseguente riduzione delle risorse programmate sulla misura 16 (per 4.258.751 in termini di spesa pubblica e 1.836.373 in termini di Feasr) e sulla misura 6 (per 1.500.000 in spesa pubblica e 646.800 in quota Feasr)

Misure	Risorse programmate nel piano finanziario in vigore (a)		Proposta di rimodulazione delle risorse programmate nel piano finanziario (b)		Variazione finanziaria c=b-a	
	spesa pubblica	Feasr	spesa pubblica	Feasr	spesa pubblica	Feasr
Misura 3	6.302.600	2.717.681	7.802.600	3.364.481	1.500.000	646.800
Misura 4	264.373.180	113.997.715	267.831.581	115.488.978	3.458.401	1.491.263
Misura 6	101.408.580	43.727.380	99.908.580	43.080.580	-1.500.000	-646.800
Misura 7	50.999.650	21.991.049	51.800.000	22.336.160	800.350	345.111
Misura 8	135.867.800	58.586.195	135.867.800	58.586.195	0	0
Misura 10	58.088.410	25.047.722	58.088.410	25.047.722	0	0
Misura 16	34.459.230	14.858.820	30.200.479	13.022.447	-4.258.751	-1.836.373
TOTALE	<b>499.091.220</b>	<b>215.208.134</b>	<b>499.091.220</b>	<b>215.208.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 25.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Motivi che giustificano le rimodulazioni proposte nei punti suddetti:

**a)** La proposta di diminuzione delle risorse programmate sulla sottomisura 8.1 è dovuta in parte al fatto che si rende necessario diminuire la quota dei trascinamenti da imputare a tale sottomisura. E' infatti in corso un aggiornamento da parte dell'Organismo Pagatore Artea relativo alla quota residua da pagare a titolo degli impegni assunti nel precedente periodo di programmazione, che tuttavia è in corso di definizione (si veda ultimo emendamento). Dai primi dati emersi si evidenzia tuttavia che la quota dei trascinamenti relativi alla sottomisura 8.1 sarebbe inferiore rispetto a quella inizialmente prevista. Inoltre, dei 7 milioni messi a bando nel 2017, sono pervenute domande per poco più di 4,4 milioni di euro (comprensivi sia di costi di impianto che di premio annuale per tutti i dodici anni), determinando un interesse da parte dei beneficiari, sia pubblici che privati, che si è rilevato inferiore alle aspettative. Inoltre la realizzazione di nuovi boschi riveste un ruolo limitato in considerazione dell'elevata superficie boscata superiore al 50% del territorio regionale. Nella sottomisura 8.6 invece la richiesta è sempre superiore alla disponibilità dei fondi messi a bando (nel 2016 è stato pubblicato un bando con una dotazione finanziaria pari a 7,5 milioni di euro, mentre il contributo richiesto è stato pari a 10,1 milioni di euro) ed è l'unica misura che agisce sulla filiera forestale con finalità economiche. Anche sulla sottomisura 8.5 si evidenzia un particolare interesse da parte dei beneficiari, infatti a fronte di risorse messe a bando pari 7,5 milioni di euro, il contributo richiesto è stato pari a 23,6 milioni di euro.

### **b)** Rimodulazione finanziaria all'interno della sottomisura 10.1

Il tipo di operazione 10.1.3 subisce una riduzione delle risorse programmate in quanto il bando 2016 ha riscosso poco interesse negli agricoltori: a fronte di risorse messe a bando pari a 7,4 milioni di €, sono state presentate 25 domande, 19 delle quali sono risultate ammissibili per un totale di risorse impegnate nel quinquennio pari a circa 475 mila euro.

La scheda di misura, nella sua versione attuale, contiene infatti alcune limitazioni (ad esempio il carico animale per superficie di pascolo troppo basso) che si sono dimostrate troppo restrittive per la Regione Toscana e che riducono l'adesione da parte degli allevatori, soprattutto di ovini, in alcuni territori regionali.

La prima stesura del tipo di operazione 10.1.3 proposta dall'AdG in fase di approvazione del programma (2014/2015) si poneva come obiettivo principale il recupero di terreni abbandonati e si concentrava su due usi del suolo: pascoli e oliveti. Lo scopo era quello di gestire in maniera corretta sia i pascoli che gli oliveti che, nella nostra regione, sono di anno in anno sempre più in condizioni di abbandono, con una evoluzione verso la formazione di bosco che in entrambi i casi porta ad una semplificazione floristica delle specie presenti e conseguente perdita di biodiversità, oltre che di omogeneizzazione del paesaggio. In Regione Toscana la coltura dell'olivo è una coltura ad alto valore economico per la produzione di qualità ma anche ad alto valore ambientale e di presidio del territorio, infatti nella stesura iniziale della misura si poneva l'attenzione su oliveti abbandonati di zone collinari interne. Le finalità ambientali del recupero di pascoli e oliveti erano pertanto relative all'aumento di biodiversità, al mantenimento del paesaggio e anche al contenimento del dissesto idrogeologico. Tutti gli impegni minimi e aggiuntivi facoltativi che erano stati inseriti nella prima versione della scheda di misura volgevano verso questi obiettivi.

Durante la fase di negoziazione del 2014/2015 tuttavia, la scheda ha subito numerose modifiche, fino alla versione attuale.

La misura, così come formulata ora, è dunque il risultato della negoziazione. In conclusione, l'eliminazione degli impegni sugli oliveti da una parte e, per i pascoli, l'inserimento di un range di carico molto ristretto (0,4 – 0,8 UBA/ha fuori Natura 2000; 0,2 – 0,8 UBA/ha nei pascoli in alcune zone Natura 2000), oltre che l'impossibilità di eliminare gli arbusti e sfalciare nel periodo marzo – settembre a protezione dell'avifauna, hanno fatto diminuire fortemente l'appeal della misura.

Al momento della programmazione in cui si è giunti, non riteniamo opportuno modificare la scheda della misura ripristinando la versione inizialmente proposta che, considerate le peculiarità della nostra regione risulta quella più rispondente alle nostre necessità, riproponendo tutti i passaggi di concertazione con gli stakeholders.

Pur mantenendo invariati gli obiettivi della sottomisura 10.1 e, dunque, le finalità generali della Priorità 4, si propone quindi di utilizzare parte delle risorse non impegnate per gli altri tipi di operazione della sottomisura 10.1 che invece suscitano molto interesse da parte degli agricoltori, di seguito elencate:

- tipo di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica;
- tipo di operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici;
- tipo di operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.

A seguito di tale riduzione rimarrebbero comunque a disposizione per la 10.1.3 risorse pari a circa 1 milione di euro che consentirebbe comunque l'apertura di un ulteriore bando nel 2019. Di seguito si evidenziano le motivazioni legate agli aumenti delle dotazioni finanziarie delle operazioni sopra riportate:

- L'aumento delle risorse sul tipo di operazione 10.1.1 è dovuto al fatto che nell'attuale programmazione tale tipo di operazione viene individuato come strategico per la riduzione dell'erosione dei suoli, per il mantenimento e incremento della sostanza organica e per il contenimento della desertificazione. Gli impegni previsti nella 10.1.1 hanno lo scopo infatti di promuovere la riduzione dell'impatto delle lavorazioni incentivando la semina su sodo, l'incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo soprattutto nel periodo invernale e la diffusione degli inerbimenti delle colture arboree specializzate. Tali impegni favoriscono inoltre la stabilità dei versanti e il contenimento del dissesto idrogeologico, attraverso l'aumento della capacità di assorbimento e di ritenzione dell'acqua e il rallentamento dei deflussi a valle. Inoltre tale tipo di operazione può vedere accresciuti i risultati ambientali in sinergia con la misura 11 Agricoltura biologica con la quale è combinabile e può rappresentare, per le aziende biologiche che terminano l'impegno sulla precedente programmazione 2007-2013 o che non hanno potuto aderire alla misura 11, una opportunità essendo gli impegni del tipo di operazione 10.1.1 compatibili con il Reg. CE n.834/2007 relativo al metodo di produzione biologica. Per cui



l'incremento delle risorse può favorire tale sinergia o comunque aumentare il panorama dei beneficiari . A dimostrazione del forte interesse da parte del mondo agricolo, con le risorse finanziarie messe a bando nel 2017 per il tipo di operazione 10.1.1, pari a 5,3 milioni di € (proiezione delle risorse per il quinquennio di impegno), sono state presentate domande per un ammontare complessivo di circa 8 milioni di €, pertanto con le risorse disponibili è stato possibile soddisfare solo il 66% delle domande presentate.

- L'aumento delle risorse programmate sul tipo di operazione 10.1.2 ha lo scopo di diffondere maggiormente le tecniche colturali finalizzate al miglioramento della gestione degli input chimici e degli input idrici. Il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati consente di limitare l'emissione di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto, e di limitare i fenomeni di contaminazione delle acque. La selezione qualitativa dei prodotti fitosanitari e il loro contenimento implicano una riduzione dell'emissione dei gas serra dovuta ai processi per la loro produzione, trasporto e per l'uso in campo che implicano l'impiego di energia fossile. Il miglioramento della gestione dell'irrigazione, attraverso l'elaborazione di piani di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale ha lo scopo di accrescere la consapevolezza dell'agricoltore nell'uso della risorsa idrica e di promuovere il risparmio idrico in agricoltura. Il bando del presente tipo di operazione ha riscontrato molto interesse da parte del mondo agricolo: con le risorse finanziarie messe a bando nel 2017, pari a 4,8 milioni di € (proiezione delle risorse per il quinquennio di impegno), sono state presentate domande per un ammontare complessivo di circa 7 milioni di €, pertanto con le risorse disponibili è stato possibile soddisfare solo il 68% delle domande presentate. Pertanto con l'incremento delle risorse finanziarie si vuole aumentare il numero dei soggetti beneficiari dando, anche se solo in parte, una risposta alla manifestazione di interesse avuta dal territorio, rendendo possibile anche l'adesione di aziende beneficiarie del tipo di operazione 10.1.1 (essendo combinabili), con vantaggi ambientali accresciuti rispetto a quelli conseguibili con le singole tipologie di operazione (sinergia). Aumentando i soggetti interessati al tipo di operazione 10.1.2 si favorisce la diffusione delle strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, dell'irrigazione, e dell'impiego dei fitofarmaci.

- L'aumento delle risorse finanziarie relative al tipo di operazione 10.1.4 è dovuto al fatto che per la Regione Toscana ha notevole importanza la tutela della biodiversità agraria in generale e delle razze autoctone in particolare, le quali rappresentano il patrimonio più rappresentativo e diversificato non solo nel panorama italiano ma anche di quello unionale. Dall'esperienza maturata, sia nelle passate programmazioni che nell'attuale, la mancata attivazione degli interventi a salvaguardia della biodiversità animale comportano la rinuncia da parte degli allevatori al mantenimento delle razze autoctone in via di estinzione, con conseguente riduzione delle consistenze numeriche complessive dei capi allevati sul territorio regionale, e progressiva perdita di biodiversità animale. Quindi l'aumento delle risorse finanziarie sul tipo di operazione 10.1.4 consente di poter aprire il relativo bando con maggiore continuità e permette di garantire il mantenimento delle razze da tutelare. Inoltre è importante garantire, soprattutto per il 2019, un certo importo a disposizione degli allevatori per i quali terminano gli impegni della passata programmazione.

**c)** La riduzione delle risorse finanziarie della sottomisura 16.5 a favore dell'operazione 4.4.1 è dovuta al fatto che la sottomisura 16.5 è attivabile solo nella progettazione integrata territoriale e per la sola parte di cooperazione. Infatti nel 2016 a fronte del bando relativo ai Progetti integrati territoriali, le richieste di contributo sulla sottomisura 16.5 sono state pari a 664.000 euro. Data l'esigua richiesta sulla sottomisura 16.5, a fronte di risorse programmate per 4.922.750 euro, si propone lo spostamento di una parte delle risorse programmate sull'operazione 4.4.1 che invece ha suscitato molto interesse nell'ambito del bando PIT e per la quale è prevista l'uscita di un bando singolo a settembre 2018, utilizzando anche le risorse programmate sull'operazione 4.4.2 (come da cronoprogramma approvato con Decisione di Giunta regionale). Tale storno avviene all'interno della stessa Priorità/Focus area.

**d)** Sulla base del ricalcolo in corso da parte dell'OP sui trascinamenti provenienti dal periodo di programmazione 2007/2013 relativi alla ex misura 114, ferma restando la dotazione finanziaria complessiva programmata per la M2, si rende necessario adeguare gli importi programmati sulle singole Focus Area in cui si articola la M2. Tale adeguamento è dovuto al fatto che sulla focus area 2A sono stati rendicontanti pagamenti in dichiarazione di spesa superiori alle risorse programmate su tale focus area per la M2. Tale rimodulazione è dunque necessaria per allineare i pagamenti alle risorse programmate.

**e)** La proposta di incrementare la dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 consente di rispondere positivamente alle esigenze di consolidamento delle produzioni di qualità nei mercati nazionali e esteri (in ambito UE). Tale proposta di incremento risponde alla necessità di diffondere maggiormente la conoscenza dei prodotti toscani di qualità certificata, per i quali i consumatori negli ultimi anni stanno dimostrando un accresciuto interesse. A sostegno di tale interesse, la Regione Toscana, oltre ad aver inserito tale sottomisura anche nel bando PIF 2015, ha pubblicato due bandi singoli (uno nel 2016 e l'altro nel 2017), che hanno dimostrato una importante partecipazione. Le domande presentate sono state 16 per un contributo richiesto di 1,2 milioni di euro per il bando 2016 e per quello relativo al 2017 le domande pervenute sono state 18 con un contributo richiesto di 2,2 milioni di euro. L'incremento delle risorse programmate sulla sottomisura 3.2, è compensato con una diminuzione di pari importo delle risorse programmate sulla sottomisura 3.1 e sull'operazione 4.2.1 che presenta un buon livello di attuazione. Infatti sull'operazione 4.2.1 è stato pubblicato un bando singolo nel 2016 con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro e due bandi che rientrano nei Progetti integrati di filiera (annualità 2015 e 2017) per un contributo richiesto pari a circa 30 milioni di euro. Mentre sulla sottomisura 3.1 è stato pubblicato un bando singolo con risorse messe a bando pari a 300.000 a fronte di un contributo complessivo richiesto da parte dei beneficiari pari a circa 65.000 euro. Inoltre la sottomisura è stata inserita nel bando relativo ai Progetti integrati di filiera selezionando 22 beneficiari per un contributo di circa 24.000 euro.

**f)** L'esigenza di trasferimento delle risorse dalla 16.1 alla 16.2 (5.750.000 spesa pubblica) è legata alla gestione del finanziamento destinato ai Gruppi Operativi del PEI-AGRI che la Regione Toscana ha attuato tramite un pacchetto di misure. In fase di stesura del PSR furono attribuite eccessive risorse alla sottomisura 16.1, in considerazione del fatto che si ipotizzava che tale sottomisura dovesse far fronte, oltre al setting up dei GO-PEI, anche alle attività di gestione e coordinamento dei GO effettivi, ciò in considerazione del fatto che tale attività risultava del tutto nuova in questa programmazione.

Tuttavia, la scheda di sottomisura 16.1 attualmente in vigore prevede che il sostegno delle attività di gestione e coordinamento dei GO sia da attribuire alla sottomisura 16.2, infatti nel paragrafo relativo ai costi ammissibili si riporta

che:

*"I costi diretti e indiretti del progetto pilota o di sviluppo inserito nell'ambito del progetto del GO sono sostenuti dalla sottomisura 16.2"*

Inoltre la scheda della sottomisura 16.2, prevede fra i costi ammissibili anche *"I costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto o del GO"*.

Il bando 2016 della sottomisura 16.1 ha selezionato 20 proposte progettuali finalizzate all'impostazione dei Gruppi Operativi e alla predisposizione del loro piano strategico. Il contributo richiesto sul bando 16.1 è risultato pari a 989.772 euro. Non si prevede l'apertura di un nuovo bando 16.1 nell'attuale programmazione. La seconda fase di attuazione prevede infatti la costituzione dei GO e l'attuazione dei piani strategici delle 20 proposte progettuali già selezionate. Le relative spese di gestione e coordinamento rientrano nella sottomisura 16.2 così come previsto dalla stessa scheda di misura.

**g)** La proposta di riduzione delle risorse nei tipi di operazione 4.1.5 e 6.4.2, si rende necessaria a causa del fatto che a seguito dell'applicazione del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE"*, sono cambiate le disposizioni per la concessione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, nel 2015, le Autorità nazionali in materia di energia hanno diramato le

disposizioni attuative del citato Decreto, prevedendo una riduzione degli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il mutare del contesto di riferimento ha comportato una minore appetibilità per i potenziali beneficiari nei confronti delle opportunità offerte dal PSR in questo ambito. Infatti i due tipi di operazione in oggetto pur essendo stati attivati in molti bandi, le domande presentate dimostrano il basso interesse da parte dei beneficiari. Nel dettaglio:

- 4.1.5: PIF 2015; PIT 2016; pacchetto giovani 2015; pacchetto giovani 2016; bando 4.1 2016; PIF agro 2017 (in corso). Rispetto a questi bandi (con esclusione del bando PIF agro perchè non ancora chiuso), sono state presentate nel complesso 314 domande, delle quali 142 finanziabili per un importo ammesso a contributo pari a circa 2.000.000€ a fronte di un importo programmato complessivo (con riferimento alla versione 5.1 del programma) di 6.891.850€.

- 6.4.2: PIF 2015, PIT 2016, pacchetto giovani 2015, PIF forestale 2017 (in corso). Rispetto a questi bandi (con esclusione del bando PIF forestale perchè non ancora chiuso), sono pervenute nel complesso 120 domande, delle quali 51 finanziabili per un importo ammesso a contributo pari a 1.551.265, a fronte di un importo programmato complessivo (con riferimento alla versione 5.1 del programma) di 4.848.410€. La riduzione delle risorse sui suddetti tipi di operazione comporta un aumento delle risorse sul tipo di operazione 4.1.4. Tale aumento è giustificato dal fatto che questo tipo di operazione uscirà per la prima volta a settembre 2018 in quanto da poco superata la condizionalità ex ante P.5.2 "settore delle risorse idriche" (lettera Ares (2017)/5687550-21/11/2017), che fino ad ora non ne consentiva l'attivazione. C'è da parte del mondo agricolo molto interesse su questo tipo di operazione perché gli investimenti relativi alla gestione della risorsa idrica a livello aziendale rivestono un ruolo importante per rendere più efficiente l'uso dell'acqua attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione.

Infine, la proposta prevede un lieve aumento delle risorse sulla sottomisura 7.2 perché, a seguito degli incontri sul territorio, finalizzati a promuovere il relativo bando, è emerso un notevole interesse da parte dei potenziali beneficiari.

### **25.c. Expected effects of the amendment**

Effetti delle rimodulazioni proposte nei punti suddetti:

a) La rimodulazione della misura 8 ha lo scopo di incrementare la redditività delle attività forestali, la diffusione delle innovazioni e l'aumento degli interventi destinati ad accrescere la stabilità dei boschi e il loro ruolo ambientale e sociale.

b) Per quanto riguarda la misura 10 la rimodulazione proposta è legata prioritariamente all'opportunità di poter favorire combinazioni di impegni propri di diverse operazioni, con effetti ambientali superiori a quelli legati alla singola operazione (sinergia). Inoltre la proposta avrà come effetto quello di aumentare la diffusione delle strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, dell'irrigazione, e dell'impiego dei fitofarmaci e di favorire la tutela della biodiversità agraria, attraverso il mantenimento di razze animali autoctone di interesse zootecnico.

c) La rimodulazione proposta ha lo scopo di incrementare la realizzazione di interventi di riqualificazione del paesaggio attraverso i quali contribuire al ripristino e al miglioramento della biodiversità degli ambienti rurali, di interventi volti alla tutela dei territori rurali da fenomeni di erosione e di dissesto geologico, attraverso la salvaguardia delle sistemazioni idraulico-agrarie che garantiscono la stabilità dei versanti.

d) Tale rimodulazione è necessaria per allineare i pagamenti alle risorse programmate.

e) Tale rimodulazione di piccola entità consente di rispondere alla necessità di diffondere maggiormente la conoscenza dei prodotti toscani di qualità certificata, per i quali i consumatori negli ultimi anni stanno dimostrando un accresciuto interesse.

f) La modifica consente di rimodulare le risorse programmate, che in caso contrario resterebbero inutilizzate, a favore della realizzazione dei progetti di innovazione di GO del PEI-AGRI.

g) Tale rimodulazione consente di adeguare le risorse programmate alle esigenze effettive della programmazione, anche alla luce del raggiungimento degli obiettivi di performance relativi alla P5.

#### **25.d. Impact on the change on indicators**

Alcuni indicatori di prodotto subiscono variazioni come conseguenza delle modifiche proposte al piano di finanziamento, ferma restando la metodologia adottata per il loro calcolo nella fase in cui è stata definita la prima versione del Programma. Gli indicatori di prodotto interessati dalla modifica sono evidenziati nell'emendamento n. 23 "Piano di indicatori" e sono relativi al Capitolo 11 del programma. La modifica finanziaria e la conseguente modifica della quantificazione degli indicatori di prodotto a essa correlata tuttavia non impatta sulla quantificazione degli indicatori di obiettivo i cui valori sono pertanto confermati.

#### **25.e. Relationship between the change and the PA**

Il presente emendamento modifica le informazioni fornite nell'Accordo di Partenariato, di cui all'art. 15, par. 1, lettera a), punto iv) del Reg. UE 1303/2013.

## **26. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica piano degli indicatori – capitolo 11**

### **26.a. Title of the amendment: Modifica del Piano degli indicatori – capitolo 11**

Si veda il file allegato (ALLEGATO EMENDAMENTO N. 26\_ proposta modifica cap. 11 INDICATORI).

### **26.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Le modifiche al Piano degli indicatori si rendono necessarie al fine di allineare il Piano degli Indicatori alle modifiche proposte al Piano di finanziamento di cui al capitolo 10.

### **26.c. Expected effects of the amendment**

Gli effetti attesi del presente emendamento sono di rendere coerenti tra di loro il Piano di Finanziamento e il Piano degli indicatori. Poichè le modifiche al piano di finanziamento prevedono spostamenti di risorse di modesta entità, dalla modifica del Piano degli indicatori non si prevedono effetti di rilievo in relazione a quanto previsto nella versione 5.1 del Programma.

### **26.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica si sostanzia nella modifica della quantificazione degli indicatori di output. Le modifiche proposte sono di lieve entità e pertanto non hanno alcun impatto sulla quantificazione degli indicatori di risultato.

### **26.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica è in linea con l'AdP.

## **27. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento capitolo 13 aiuti di stato per notifica sottomisura 1.3**

### **27.a. Title of the amendment: Aggiornamento capitolo 13 aiuti di stato per notifica sottomisura 1.3**

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Aiuto di Stato n. SA 34625(2012/N) - Misura 111; Aiuto di Stato SA. 46177 (2016/XA) - sottomisura 1.1; Aiuto di Stato SA 47864 (2017 XA) – sottomisura 1.2; <b>SA. 49744 (2017/XA)</b> ; De minimis per altri interventi; altri aiuti in corso di definizione	2.156.000,00	2.844.000,00		5.000.000,00
omissis	omissis	omissis			

- Il paragrafo 13.1 “ M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)” viene così integrato (si veda parte in grassetto):

*“Titolo del regime di aiuti: Aiuto di Stato n. SA 34625(2012/N) - Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore forestale”; Aiuto di Stato SA. 46177 (2016/XA) - sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”; **Aiuto di Stato SA. 49744 (2017/XA) – sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”;** De minimis per altri interventi; Altri aiuti in corso di definizione. (Omissis)”*

- Il paragrafo 13.1.1.1. “Indicazione” (relativo alla M1) viene così integrato (si veda parte in grassetto):

*“(Omissis)*

*Gli aiuti saranno concessi ai sensi:*

*- delle notifiche relative agli aiuti di Stato della misura 111 della programmazione FEASR 2007-2013 sopra citate la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 71 par.1 del regolamento (CE) 1698/2005 e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 335/2013, con Decisione della Commissione 18/12/2013 C(2013)9521final;*

*- della notifica SA. 46177 (2016/XA) - sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;*

*- della notifica **SA. 49744 (2017/XA) – sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali.***

*(Omissis)”.*

#### **27.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Aggiornamento del capitolo 13 con la recente notifica di aiuto di stato della sottomisura 1.3. SA. 49744 (2017/XA).

### 27.c. Expected effects of the amendment

Allineamento del capitolo 13.

### 27.d. Impact on the change on indicators

La presente modifica non ha alcun impatto sugli indicatori

### 27.e. Relationship between the change and the PA

La presente modifica non ha impatto sull'AdP.

## 28. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Modifica capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" per adeguamento normativo su OP ortofrutta e olio di oliva

### 28.a. Title of the amendment: Modifica capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" per adeguamento normativo su OP ortofrutta e olio di oliva

- Nel Paragrafo 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione (omissis)", nel sottoparagrafo "Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le OCM", il secondo e il terzo capoverso vengono così modificati (si vedano parti barrate e in grassetto):

*"Coerentemente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, per i regimi di aiuto agli investimenti in alcuni settori compresi nell'OCM (anche miele) la duplicazione dei finanziamenti, **per le stesse voci di spesa**, sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati ~~saranno applicate tra i regimi di aiuto dello Sviluppo Rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007/2013~~ la verifica dell'assenza di doppio finanziamento tra PSR e OCM è effettuata attraverso procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di gestione.*

*Il richiedente, in sede di domanda sul PSR, **deve dichiarare di non ricevere, per la stessa voce di spesa**, altri finanziamenti. ~~L'Organizzazione di Produttori (OP) è tenuta a dichiarare che non ha beneficiato o non beneficerà di altri finanziamenti unionali per le azioni o misure previste dai regolamenti di attuazione delle OCM ortofrutta (art. 61 Reg. UE n. 543/2011) e olio (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014).~~ Per quanto riguarda l'OCM ortofrutta e olio di oliva, le rispettive Organizzazioni di Produttori (OP) devono presentare gli impegni scritti relativi alla complementarietà previsti dalla normativa di settore (rispettivamente art. 5, lettera c) del Reg. UE n. 2017/892 e art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014)."*

- Nel Paragrafo 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione (omissis)", nel sottoparagrafo "Complementarietà tra gli obiettivi del PSR e le OCM", il quinto capoverso viene così modificato nelle parti relative all'OCM ortofrutta e all'OCM olio di oliva (si vedano parti barrate e in grassetto):

*"In sintesi quanto finanziato sul PSR e meglio descritto nelle tabelle allegare dal titolo di "OCM-complementarietà col PSR":*

**OCM ortofrutta (tab. 14.1.1.6):**

- **gli investimenti sostenuti: 1) direttamente dalle OP senza un PO approvato; 2) dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato se l'importo degli stessi è superiore a euro 50.000 per la sottomis. 4.1 e mis. 5 o a euro 200.000 per la sottomis. 4.2. Sono esclusi gli investimenti in manichette e in materiali di irrigazione di durata annuale; 3) da soggetti non associati alle OP o da soci diretti o indiretti delle OP senza PO approvato per tutte le tipologie e importi di spesa; da soggetti potenzialmente beneficiari dell'OCM (OP, Filiali e soci diretti o indiretti delle OP) a condizione che le singole voci di spesa, direttamente ed**

**univocamente attribuibili al settore ortofrutta inserite nelle relative domande di aiuto e di pagamento siano state sottoposte alle procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di gestione, volte a verificare l'assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM (sottomis. 4.1 e 4.2, mis. 5);**

- **formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP per tutte le materie esclusa l'ortofrutta (mis. 1 e 2).**
- **gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (mis. 10, 11);**

**OCM olio di oliva (tab. 14.1.1.7):**

- **gli investimenti sostenuti ~~1) direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000; 2) dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP da soggetti potenzialmente beneficiari dell'OCM (OP e soci diretti o indiretti delle OP) a condizione che le singole voci di spesa, direttamente ed univocamente attribuibili al settore olio di oliva inserite nelle relative domande di aiuto e di pagamento, siano state sottoposte alle procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di gestione, volte a verificare l'assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM (sottomis. 4.1, 4.2, 4.4 e mis 5);~~**
- **formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP per tutte le materie escluso l'olio di oliva (mis. 1, 2).**
- **gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (mis. 10 e 11);"**

- Nel Paragrafo 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione (omissis)", la Tabella 14.1.1.6 "OCM Ortofrutta – Complementarietà col PSR" viene così modificata (si vedano parti barrate e in grassetto):

<b>Tabella 14.1.1.6</b>	<b>OCM Ortofrutta - Complementarietà e demarcazione col PSR</b>
<p>Prevede la concessione di un aiuto alle Organizzazioni di Produttori (OP) per la realizzazione di Programmi Operativi (PO), contenenti misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>Le modalità per la gestione dei PO e le misure sovvenzionabili nell'ambito degli stessi sono specificate <del>nel Regolamento (UE) 543/2011</del> nei Regolamenti (UE) n. 2017/891 e n. 2017/892, nella Strategia Nazionale <del>2009-2013</del> <b>2009-2013</b> <del>(prorogata fino al 2017)</del> <b>2018-2022</b> nonché nelle disposizioni nazionali attuative emanate dal Ministero delle Politiche</p>	<p>Per le singole voci di spesa relative agli investimenti <b>di cui alle sottomisure 4.1, 4.2 e misura 5, fino alla completa realizzazione del sistema interoperabile di scambio dati, si applicano le seguenti norme di complementarietà:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP con un PO approvato o da loro filiali sono finanziati esclusivamente nel contesto dei rispettivi PO;</del></li> <li>• <del>gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP senza un PO approvato sono finanziati nel contesto del PSR;</del></li> <li>• <del>gli investimenti sostenuti dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato sono finanziati esclusivamente nel contesto dei PO delle OP fino ad un importo degli investimenti inferiore o pari a euro 50.000 per la sottomisura 4.1 o a euro 200.000 per la sottomisura 4.2. Tuttavia gli investimenti relativi alle manichette e ai materiali di irrigazione di durata annuale sono finanziati esclusivamente nel contesto dei PO delle OP con un PO approvato indipendentemente dall'importo degli investimenti.</del></li> <li>• <del>gli investimenti di importo superiore ai limiti di cui al precedente punto, sostenuti dai soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato, sono finanziati esclusivamente con il PSR;</del></li> <li>• <del>gli investimenti sostenuti da soggetti non associati alle OP o da soci diretti o indiretti delle OP senza PO approvato sono finanziati nel contesto del PSR per tutte le tipologie e importi di spesa. la verifica dell'assenza di doppio finanziamento tra PSR e OCM è effettuata attraverso procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di gestione.</del></li> </ul> <p>La formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per i soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato su materie attinenti il settore ortofrutticolo sono a carico esclusivamente dei PO delle OP; nell'ambito del PSR ai soci dell'OP è assicurata la formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per tutte le altre materie <b>(misura 1 e 2).</b></p> <p>Gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-</p>

<p>Agricole, Alimentari e Forestali.</p> <p>Le OP sono riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi dell'OCM ortofrutta (Reg. UE n. 1308/2013 e Reg. UE n. <del>543/2011</del>2017/891) la quale approva anche i PO.</p> <p>I pagamenti degli aiuti alle OP riconosciute dalla Regione Toscana sono effettuati da ARTEA.</p>	<p>climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (<b>misure 10 e 11</b>) sono finanziati esclusivamente dal PSR; nell'ambito dei PO possono essere finanziati esclusivamente impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR.</p> <p>Le attività di promozione ed informazione attinenti il settore ortofrutticolo realizzate da OP con un PO approvato, dalle loro filiali o dai soci diretti o indiretti delle OP suddette sono a carico esclusivamente dei PO delle OP (<b>sottomisura 3.2</b>).</p> <p>Le attività di collaudo e trasferimento dell'innovazione attinenti il settore ortofrutticolo realizzate da OP con un PO approvato sono a carico esclusivamente dei PO delle OP (<b>sottomisure 16.1 e 16.2</b>).</p>
<p>In linea con quanto previsto <del>dalla Strategia nazionale</del> dalle Disposizioni nazionali del settore ortofrutticolo, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l'operazione e/o l'investimento. <b>Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUA e le fatture oggetto di rimborso, così come previsto dal Par. 32 dell'Allegato al D.M. n. 5927 del 18/10/2017.</b></p> <p>Gli investimenti nel settore ortofrutta non sono soggetti a limitazioni o esclusioni specifiche di comparto.</p>	

- Nel Paragrafo 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione (omissis)", la Tabella 14.1.1.7 "OCM olio di oliva – Complementarietà col PSR" viene così modificata (si vedano parti barrate e in grassetto):

<b>Tabella 14.1.1.7</b>	<b>OCM olio di oliva - Complementarietà e demarcazione col PSR</b>
<p>Prevede la concessione di un aiuto alle Organizzazioni di Produttori (OP) per la realizzazione di Programmi di attività, contenenti misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>Le modalità per la gestione dei programmi di attività e le misure sovvenzionabili nell'ambito degli stessi sono specificate nei Regolamenti (UE) 611/2014 e 615/2014.</p> <p>Le OP sono riconosciute</p>	<p>Per le singole voci di spesa relative agli investimenti di cui alle <b>sottomisure 4.1, 4.2, 4.4 e allamisura 5</b>), fino alla completa realizzazione del sistema interoperabile di scambio dati , <del>si applicano le seguenti norme di complementarietà:</del></p> <p><del>– gli interventi sostenuti direttamente dalle OP sono finanziati esclusivamente nel contesto dei rispettivi programmi, salvo gli investimenti relativi a impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 che saranno finanziati esclusivamente nell'ambito del PSR;</del></p> <p><del>– gli interventi sostenuti dai soci delle OP sono finanziati esclusivamente nel contesto del PSR;</del></p> <p><del>– gli interventi sostenuti da soggetti non associati alle OP sono finanziati nel contesto del PSR.</del> <b>la verifica dell'assenza di doppio finanziamento tra PSR e OCM è effettuata attraverso procedure di controllo definite con atto dell'Autorità di gestione.</b></p> <p>La formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per le produzioni olivo-oleicole destinata ai soci dell'OP viene erogata esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività delle OP; nell'ambito del PSR ai soci dell'OP è assicurata la formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per tutte le altre materie. (<b>Misure 1 e 2</b>).</p> <p>Gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR sono finanziati esclusivamente</p>



<p>dalla Regione Toscana.</p> <p>I pagamenti degli aiuti alle OP sono effettuati da AGEA.</p>	<p>dal PSR (<b>misure 10 e 11</b>). Nell'ambito dei Programmi delle OP possono essere finanziati esclusivamente impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR.</p>
<p>Gli investimenti nel settore dell'olio di oliva non sono soggetti a limitazioni o esclusioni specifiche di comparto.</p>	

- Nella Tabella 14.1.1.9 "Ocm zootecnia – complementarietà col PSR", parte "apicoltura", il primo capoverso, viene così modificato (si vedano parti barrate e in grassetto):

*"Per ~~gli investimenti~~ **le voci di spesa di cui alle** sottomisure 4.1, 4.2, 5.2, fino alla completa ....(Omissis)".*

- Il paragrafo 14.1.2. "Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi", viene così modificato (si vedano parti barrate e in grassetto):

*"Omissis*

*Nel PSRN sono ammissibili a contributo gli interventi infrastrutturali irrigui che riguardano la dimensione interaziendale e consortile con esclusione dei bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 mc con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.*

*Pertanto il PSR regionale finanzia investimenti infrastrutturali irrigui di interesse interaziendale e consortile che riguardano bacini e **accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso)** al di sotto dei 250.000 mc con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.*

*Omissis"*

### **28.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Con il Decreto n. 11145 del 28/10/2016 dell'Autorità di Gestione del PSR FEASR della Regione Toscana, sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM.

A circa un anno e mezzo dall'applicazione di quanto disposto dal Decreto n. 11145 del 28/10/2016, si ritiene che l'esecuzione dei controlli puntuali previsti nelle sopra richiamate procedure consenta, per le singole voci di spesa relative agli investimenti, di assicurare l'assenza di eventuali casi di doppio finanziamento tra PSR e OCM ortofrutta e olio di oliva. L'attivazione di detti controlli consente quindi il definitivo superamento delle regole di demarcazione basate sull'importo delle voci di spesa relative agli investimenti previste per tali settori, che hanno comportato alcune criticità operative nel precedente periodo di programmazione 2007/2013.

Per l'integrazione del paragrafo 14.1.2 si veda l'emendamento relativo alla sottomisura 4.3.1 di cui al presente documento.

### **28.c. Expected effects of the amendment**

In coerenza con l'art. 65, paragrafo 11 del Regolamento UE n. 1303/2013, si prevede la possibilità di passare da una demarcazione ad una complementarietà delle voci di spesa .

#### **28.d. Impact on the change on indicators**

Si prevede un migliore raggiungimento degli indicatori di risultato.

#### **28.e. Relationship between the change and the PA**

La presente richiesta di modifica è in linea con l'AP, soprattutto con quanto previsto dal paragrafo 2.1 "Disposizioni, coerenti con il quadro istituzionale degli stati membri, volte ad assicurare il coordinamento tra i fondi e gli altri strumenti di finanziamento dell'unione e nazionali e con la BEI", in cui si riporta che "Come già anticipato nella Sezione introduttiva 1.3, la proposta strategica dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, nel confermare l'unitarietà delle politiche di sviluppo, comunitarie e nazionali, riconosce esplicitamente la necessità di valorizzare le complementarità tra le diverse fonti finanziarie e strumenti, anche nella logica di "specializzarne" il relativo utilizzo."

### **29. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Revisione paragrafo 15.3 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma...." Per adeguamento budget**

#### **29.a. Title of the amendment: Revisione paragrafo 15.3 "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma...." Per adeguamento budget**

Il paragrafo 15.3. "Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014", nel sottoparagrafo "Budget", viene così modificato:

*"€ ~~3.675.000~~, **3.211.933** pari al ~~circa~~ il 25% dell'importo stanziato sulla misura M20".*

#### **29.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Adeguamento dell'importo assegnato alle attività di informazione e pubblicità a seguito della rimodulazione finanziaria post storno sisma.

#### **29.c. Expected effects of the amendment**

Riallineamento degli importi

#### **29.d. Impact on the change on indicators**

La presente modifica non ha alcun impatto con gli indicatori.

#### **29.e. Relationship between the change and the PA**

La presente modifica non ha alcuna relazione con l'AP.

### **30. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Aggiornamento e integrazione del paragrafo 18.2 "Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno".**

#### **30.a. Title of the amendment: Aggiornamento e integrazione del paragrafo 18.2**

Si rende necessario integrare il paragrafo 18.2, in conseguenza dell'introduzione dei Costi Standard in riferimento alle sottomisure 2.1 e 2.3 e in riferimento all'introduzione dei Costi Standard per i tipi di operazione 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 per i nuovi impianti arborei (di cui agli emendamenti precedentemente descritti).

Il paragrafo 18.2 “Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno”, viene così integrato (si vedano parti in grassetto e barrate):

*“Omissis*

*L'Organismo indipendente IRPET ha svolto il calcolo per i premi delle misure 10, 11, 13 e della sottomisura 8.1, nonché il calcolo dei costi standard per la sottomisura 1.1.*

*Omissis*

*I calcoli e le stime relativi ai premi della sottomisura 8.1 e ai costi standard della sottomisura 1.1 predisposti da IRPET, con la collaborazione del Dott. Simone Bertini (IRPET) e del Dott. Fabio Boncinelli (IRPET e Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Firenze), sono basati su dati provenienti da indagini campionarie ufficiali, da documentazione amministrativa e dalla letteratura scientifica di riferimento, oltre a indici ed elaborazioni diffusi dall'Istituto di Statistica Nazionale (ISTAT). Le metodologie di stima utilizzate sono quelle universalmente accettate in ambito scientifico, nei settori disciplinari della statistica economica, delle scienze agrarie e forestali e dell'economia agraria, nonché nell'ambito estimativo agrario e forestale. Il documento relativo al metodo di calcolo dei premi della sottomisura 8.1 e dei costi standard della sottomisura 1.1, nonché l'attestazione relativa alla certificazione del metodo, di cui all'art. 62 (2) del Reg. UE 1305/2013, sono allegati al programma.*

*Per quanto riguarda i calcoli relativi alla determinazione delle tabelle UCS per trattori, mietitrebbie e nuovi impianti arborei, da applicare alla sottomisura 4.1, nonché per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR la Regione Toscana si è avvalsa degli studi svolti da RRN/ISMEA elaborati a livello nazionale, disponibili ai seguenti link:*

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16893> (per trattori e mietitrebbie)

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18099> (per nuovi impianti arborei)

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244> (per servizi di consulenza - sottomisura 2.1)

*Come riportato nei documenti di cui sopra, le metodologie messe a disposizione di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi di sviluppo rurale, rispondono ai requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria e possono essere adottate per la quantificazione delle spese ammissibili dei trattori e delle mietitrebbie, dei nuovi impianti arborei, oggetto di finanziamento ai sensi della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” e dei servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.*

*I documenti relativi ai metodi di calcolo realizzati dalla RRN/ISMEA, nonché le relative certificazioni, rilasciate dall'Università di Udine e dall'Università della Tuscia, ai sensi dell'art. 62 (2) del Reg. UE 1305/2013, sono allegati al programma.”*

### **30.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment**

Si rende necessario integrare il paragrafo 18.2, in conseguenza dell'introduzione dei Costi Standard in riferimento alle sottomisure 2.1 e 2.3 e in riferimento all'introduzione dei Costi Standard per i tipi di operazione 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 per i nuovi impianti arborei.

### **30.c. Expected effects of the amendment**

Aggiornamento del programma.

### 30.d. Impact on the change on indicators

Nessun impatto sugli indicatori.

### 30.e. Relationship between the change and the PA

La presente richiesta di modifica è in linea con l'AP, soprattutto con l'Obiettivo Tematico 11 "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente".

## 31. Amendment description - Article 4(1) of R.808/2014: Correzione mero errore materiale per aggiornamento normativo su antimafia

### 31.a. Title of the amendment: Correzione mero errore materiale per aggiornamento normativo su antimafia

In tutti i paragrafi "Condizioni di ammissibilità" delle schede di misura del programma in cui è presente la frase "Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159).", si prevede la seguente modifica:

*"Certificazione Antimafia ~~per contributi superiori a 150.000 euro~~ nei casi previsti dal Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii."*

### 31.b. Reasons and/or implementation problems that justify the amendment

Si ritiene opportuno aggiornare tutte le schede di misura con le nuove disposizioni antimafia intercorse con la modifica dell'art. 91, comma 1bis del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 avvenuta con la Legge n. 205 del 27/12/2017.

### 31.c. Expected effects of the amendment

Adeguamento delle schede di misura all'aggiornamento normativo sull'antimafia.

### 31.d. Impact on the change on indicators

Nessun impatto sugli indicatori

### 31.e. Relationship between the change and the PA

Nessuna relazione con l'AP.